




L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Indennità di vacanza
contrattuale



Welfare
Tfr e dichiarazione
del dato occupazionale




**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
La delega
e i suoi requisiti



Tributario
Iva: invio elenchi
clienti e fornitori



Legale
Il Codice
alimentare



Formazione
ForTe: piani
formativi aziendali



**Bandi e
finanziamenti**
Incentivi per riqualificare
le strutture ricettive



**Commercio
estero**
La prova
dell'esportazione



Economico
Piano territoriale
regionale



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 177 - Luglio/Agosto 2007 - Anno LI Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

- ▶ Indennità di vacanza contrattuale **Pag. 1**

Rapporti di lavoro

- ▶ Dirigenti. Incentivi all'assunzione. **Pag. 1**
- ▶ Trattamento Cigs e mobilità per l'anno 2007. **Pag. 2**
- ▶ Disabili. Cumulabilità dei permessi . . . **Pag. 3**
- ▶ Disabili. Permessi legge 104. Chiarimenti **Pag. 4**
- ▶ Collocamento obbligatorio e compensazione territoriale. Nuovi criteri **Pag. 5**
- ▶ Libri paga e matricola **Pag. 6**
- ▶ Tfr. Dichiarazione del dato occupazionale **Pag. 7**
- ▶ Maternità. Flessibilità del congedo. . . . **Pag. 10**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Irpef. Il sostituto d'imposta applica automaticamente l'esenzione stabilita dal comune per l'addizionale comunale **Pag. 11**
- ▶ Autovetture ad uso promiscuo. Chiarimenti Inps. **Pag. 12**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Controllo a distanza del lavoratore **Pag. 13**
- ▶ Lavoro straordinario **Pag. 13**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento per giusta causa. **Pag. 13**

all'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale erogato a decorrere dal mese di aprile. Confcommercio ha risposto che tale indennità, come la ex contingenza, riveste la funzione di salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, fa parte della normale retribuzione di cui all'art. 185 del Ccnl e non rientra tra gli elementi della retribuzione assorbibili da eventuali superminimi aziendali concessi a qualsiasi titolo. ▼

▶ **NOTA Confcommercio prot. n. 103 del 30.5.2007. Indennità di vacanza contrattuale**

Si fa riferimento al vostro quesito in merito all'indennità di vacanza contrattuale per confermare, come anticipato per le vie brevi, che non è possibile disporre alcun assorbimento dell'elemento in questione.

Com'è noto, è il punto 2 del Protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali 23 luglio 1993 che ha determinato l'istituzione di un elemento distinto e provvisorio della retribuzione -denominato indennità di vacanza contrattuale- da corrispondere a tutti i lavoratori quando il contratto collettivo nazionale loro applicato sia scaduto e non sia stato rinnovato.

Tale indennità, analogamente a quanto accadeva per la ex contingenza, riveste la funzione di salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, fa parte della normale retribuzione di cui all'art. 185 del Ccnl non rientra tra gli elementi della retribuzione assorbibili da eventuali superminimi aziendali concessi a qualsiasi titolo.

RAPPORTI DI LAVORO

Incentivi assunzione dirigenti da parte delle piccole e medie imprese

La Legge Finanziaria 2006 aveva previsto che le risorse economiche destinate ad una serie di incentivi per le imprese confluissero in un unico fondo e che, solo successivamente alla presentazione da parte dei ministeri interessati di una relazione annuale, tali somme venissero ripartite fra gli stessi, con conseguente sospensione dell'emanazione dei decreti relativi alla concessione degli sgravi del 50% della contribuzione previden-

IN PRIMO PIANO **CONTRATTI DI LAVORO**
Indennità di vacanza contrattuale Non assorbibilità dell'Ivc

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da aziende associate, è stato posto uno specifico quesito alla Confcommercio in merito



Sindacale

ziale per massimo 12 mesi, previsto per le imprese che assunsero un dirigente privo di occupazione, anche a tempo determinato, ed aventi una forza occupazionale inferiore ai 250 dipendenti. In attesa del decreto di assegnazione delle risorse, il ministero del Lavoro, per non penalizzare le aziende che hanno assunto dirigenti nel corso del 2006, ha reso noto che le stesse potranno usufruire dei suddetti benefici contributivi attingendo dagli stanziamenti previsti per l'anno 2006.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro del 13 aprile 2007. **Legge 7.8.1997, n. 266 art. 20 - Incentivi a reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa. Esercizio finanziario 2006.**

Con riguardo all'utilizzo delle somme riferibili all'esercizio finanziario 2006, collegate al ritardo nell'emanazione del decreto di che trattasi dovuto, come noto, al completamento della procedura avviata in applicazione dell'art. 1, comma 15 e 16 della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), preso atto delle disparità delle situazioni presenti sul territorio così come rappresentate nell'incontro tenutosi il 9 marzo u.s. presso questa amministrazione, si ritiene opportuno provvedere a che non venga arrecato pregiudizio alle assunzioni di dirigenti comunque effettuate nel corso del 2006. Pertanto, a parere dello scrivente, potranno essere ammesse ai benefici contributivi di cui all'art. 20 della L. 266/97, a gravare sugli stanziamenti 2006, le seguenti aziende:

- aziende che hanno presentato formale richiesta di accesso agli sgravi contributivi di cui alla legge in oggetto nel corso del 2006, a cui sia successivamente seguito il decreto di ammissione ai suddetti benefici, anche condizionato all'espletamento della procedura prevista dall'art. 1, comma 16 della Legge finanziaria 2006;
- aziende che abbiano proceduto ad assumere dirigenti ai sensi della L. 266/97, a seguito di presentazione della richiesta nel 2006, senza che fosse emanato da parte dell'Agenzia regionale di riferimento alcun decreto, in attesa della definizione del decreto di impegno e ripartizione delle somme da parte di questa Amministrazione. I relativi decreti potranno essere emanati nel corso del 2007;
- tenuto conto di specifiche situazioni rappresentate da alcune Regioni si ritiene, inoltre, che le somme in questione possano essere anche utilizzate per decreti emanati da parte delle Regioni interessate nel corso del 2007, a seguito di richieste presentate dalle aziende nel 2007, per assunzioni effettuate nel corso del 2006;
- le eventuali somme residue riferite all'applicazione della legge in oggetto, relative all'esercizio finanziario 2006, potranno infine essere comunque utilizzate a concorrenza dell'intero importo assegnato, per le assunzioni effettuate nel corso del 2007, nelle more dell'emanazione del decreto di impegno e ripartizione regionale delle somme riferite all'esercizio finanziario 2007 soggetto alla definizione della procedura di cui all'art. 1, comma 16 della L. 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Le Regioni che hanno proceduto ad avviare sul territorio nel corso del 2006 attività utili alla ricollocazione di dirigenti il cui

rapporto di lavoro sia cessato potranno richiedere l'accredito del 10% dello stanziamento riferito all'esercizio finanziario 2006, previa presentazione al ministero della documentazione relativa alle attività avviate.

Trattamento Cigs e mobilità per l'anno 2007 a favore delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti

L'Inps, a seguito dell'emanazione del decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 aprile 2007, concernente le assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alle lettere c) e f) dell'art. 1, commi 1156 e 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha reso noto che, anche per l'anno 2007, potranno essere liquidati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali con più di 50 dipendenti.

► MESSAGGIO Inps n. 011508 del 7/5/2007. **Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza.**

Con messaggi 3207 del 5 febbraio e 6074 del 6 marzo 2007, in relazione alle disposizioni impartite dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è stata autorizzata la prosecuzione del pagamento del trattamento di mobilità, fino al 30 aprile c.a., ai lavoratori delle imprese indicate in oggetto, licenziati nell'anno 2006 e negli anni precedenti, nei limiti di durata previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991.

Per quanto riguarda i lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2007 dalle imprese in parola, le sedi sono state invitate, in attesa dell'assegnazione delle necessarie risorse economiche, come per il precedente anno, a liquidare ai medesimi in via provvisoria l'indennità ordinaria di disoccupazione, accertando preventivamente che ricorrano tutti i requisiti di legge.

Tutto ciò premesso si fa presente che sulla Gu n. 94 del 23 aprile 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 aprile 2007, concernente le assegnazioni definitive per gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alle lettere c) e f) dell'art. 1, commi 1156 e 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con l'articolo unico del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono state assegnate in via definitiva agli interventi di cui alla lettera c) e alla lettera f) del comma 1156 del medesimo art. 1, a carico del Fondo per l'occupazione euro 45 milioni per l'anno 2007 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

se commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Le sedi, pertanto, continueranno ad effettuare per il 2007 il pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità a favore dei suddetti lavoratori, nei limiti dell'anzidetto finanziamento di euro 45 milioni.

Le sedi dovranno provvedere a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese esercenti attività commerciali, che occupino più di 50 addetti e fino a 200, utilizzando il "CODICE INTERVENTO" 013, e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti, utilizzando il "CODICE INTERVENTO" 014.

A favore dei lavoratori licenziati dalle predette imprese nel 2007, le Sedi dovranno provvedere ad effettuare il pagamento dell'indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, e, a favore di quelli, cui è stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, dovranno provvedere a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a tale titolo, sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità.

Agli interessati spetta eventualmente l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni, e l'accredito della contribuzione figurativa.

Come in precedenza comunicato l'Inps, ai fini del rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria prevista, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui sopra.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione contabile dei trattamenti di mobilità in parola, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione centrale contabilità e bilancio con messaggio n. 33730 del 20 ottobre 2004.

Procedura

La Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni sta provvedendo all'aggiornamento del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della indennità di mobilità.

Integrazione salariale

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria alle aziende di cui all'oggetto del presente messaggio, potrà essere erogato solo dopo l'emanazione, da parte dei ministeri competenti, dei singoli decreti di concessione alle aziende.

Tali decreti, come d'uso, saranno inviati alle Direzioni di produzione con messaggi di questa Direzione centrale.

Inps Permessi ex articolo 33 legge n. 104/92 per assistenza disabili

L'Inps, rivedendo un proprio precedente orientamento, ha reso noto che per la concessione dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 è del tutto ininfluenza la circostanza che nell'ambito familiare della persona affetta da grave handicap siano presenti familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto ritenuto necessario.

► CIRCOLARE Inps n. 90 del 23 maggio 2007. **Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie.**

La Corte di Cassazione Sezione lavoro con la sentenza n. 7701 del 16.5.2003, ha censurato l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio:

"non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all'incombenza, un'interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti".

La stessa Corte, con la sentenza n. 13481 del 20.7.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che:

"essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza".

Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni.

Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.1.1998, n.394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può "negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari". Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che "il beneficio in questione non è



Sindacale

subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap".

Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325/1996 aveva posto in evidenza la ratio della legge nel suo insieme: "superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti". Nella stessa sentenza, il giudice delle leggi aveva anche sottolineato come non debba corrersi il rischio opposto, cioè, il "dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare".

In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato appare improcrastinabile che l'Istituto riveda le precedenti indicazioni fornite alle strutture territoriali in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, ispirandosi ai seguenti nuovi criteri:

1. che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;

2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;

4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede Inps competente;

5. che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;

6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;

7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione

quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della sede Inps, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

8. che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal Tu n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della pubblica amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Si dispone, pertanto, che fin da adesso le sedi adottino nel procedimento di concessione dei benefici in questione i sopra esposti criteri.

Disabili - Cumulabilità dei permessi orari ex lege 104/92 e dei riposi orari per allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap Chiarimenti

L'Inps, in relazione alla possibilità da parte del lavoratore dipendente, genitore di bambino portatore di handicap, di fruire contemporaneamente e per lo stesso soggetto, dei permessi orari ex lege 104/92 e dei riposi orari per allattamento, pur confermando, in via generale, l'incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino, ha precisato che nel caso la struttura competente accerti che il bambino necessita di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento, in tale ipotesi i permessi sopra richiamati sono cumulabili.

► MESSAGGIO Inps del 9 maggio 2007, n. 11784. **Permessi orari ex lege 104/92 e riposi orari (c.d. per allattamento) ex Dlgs 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap - Chiarimenti.**



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Sono pervenute da più sedi richieste di chiarimenti in merito a quanto previsto con circolare n. 128 dell'11 luglio 2003 al par.5, relativamente alla contemporanea fruizione dei due permessi in oggetto per il medesimo figlio portatore di handicap.

Nel ribadire, in via generale, l'incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino si precisa, tuttavia, quanto segue.

Qualora in particolari casi il dirigente del Cml (Centro medico legale) ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege 104/92 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. Dlgs 151/2001. In tale caso i due benefici sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto. Il bambino, infatti, risulterà bisognoso di due tipi di cura: dei riposi per allattamento, in quanto soggetto di età inferiore all'anno, e dei permessi giornalieri, in quanto portatore di speciale difficoltà nello svolgimento delle funzioni tipiche della piccola età.

Collocamento obbligatorio I nuovi criteri per la compensazione territoriale

Il ministro del Lavoro ha emanato un decreto contenente criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale prevista dalla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. L'istituto della compensazione territoriale prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di essere autorizzati ad assumere, relativamente agli obblighi ancora non assolti, in unità produttive un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Il ministero del Lavoro è competente al rilascio delle autorizzazioni per le sedi ed unità produttive situate in ambiti provinciali pluriregionali. Sono state individuate due aree geografiche omogenee: il Centro-nord e il Centro-sud ed isole. Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione il ministero del Lavoro opererà sulla base dei seguenti criteri e modalità, concedendo l'autorizzazione nella misura percentuale pari al 100%, quando: 1) gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità; 2) indipendentemente dal numero delle unità lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole; 3) nelle province interessate alle minori assunzioni l'esiguo numero dei dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unità; 4) la particolare organizzazione aziendale della società si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in

qualunque ambito territoriale sono situati. La compensazione è concessa nella misura percentuale pari al 51% quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole. La compensazione non è concessa quando, 1) indipendentemente dal numero delle unità da assumere, lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-nord; 2) per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è già titolare del concesso dalla Provincia.

► **DECRETO** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 24 aprile 2007. **Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68.**

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda, tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla società istante, relativo agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, ancora non assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla compensazione territoriale, distinti tra art. 1 ed art. 18 della citata legge n. 68, nonché delle ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase istruttoria, operata sulla base dei seguenti criteri e modalità:

a) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;

b) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole;

c) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero dei dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle otto unità, non concretizza obbligo di assunzione, ma



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Leggi decreti circolari

frazione percentuale di esso;

d) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati;

e) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;

f) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;

g) l'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando a norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, citata in premessa, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Libri paga e matricola Omessa istituzione ed esibizione dei libri obbligatori

Il ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1178, della Legge Finanziaria 2007, il quale prevede una sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 22 maggio 2007. **Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006**

(Finanziaria 2007) – Omessa istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga – indicazioni operative al personale ispettivo – Istruzioni operative.

Con lettera circolare del 29 marzo 2007, questa Direzione generale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1178, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede una sanzione amministrativa da € 4.000 ad € 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.

Al riguardo, anche sulla base delle prime concrete applicazioni di tali fattispecie sanzionatorie, si ritiene utile fornire a codesti Uffici i seguenti ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative, volte ad agevolare e uniformare il comportamento ispettivo in sede di verificale.

1) Va anzitutto precisato che, con riferimento all'illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori, lo stesso si configura in relazione all' "originale" del libro di matricola o di paga.

Pertanto, qualora nel corso dell'accertamento ispettivo siano rinvenuti libri privi di vidimazione ma sia comunque accertata l'esistenza altrove (presso la sede principale dell'impresa o una delle altre eventuali sedi o presso lo studio del professionista di cui si avvale il datore di lavoro) di documenti originali vidimati trova applicazione l'illecito di omessa esibizione ovvero di rimozione dei libri – secondo i criteri dettati dalla citata lettera circolare del 29 marzo u.s. – e non già l'illecito di omessa istituzione. L'eventuale rinvenimento in sede ispettiva di libri "non dichiarati conformi agli originali" – così come esplicitato nella precedente lettera circolare – non necessariamente configura l'illecito della omessa istituzione e pertanto occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza in altro luogo di documenti vidimati prima di procedere alla contestazione della citata sanzione.

Viceversa, la presenza sul luogo di lavoro di libri "dichiarati conformi agli originali" non impedisce l'eventuale contestazione della sanzione per omessa istituzione, ai sensi del comma 1178 della L. n. 296/2006, laddove sia successivamente accertata l'inesistenza di libri originali; in detta ipotesi, inoltre, la falsità della dichiarazione di conformità sarà oggetto di comunicazione alla Ag per il successivo avvio del procedimento penale.

2) Quanto alla natura giuridica della violazione va chiarito che l'illecito relativo alla omessa istituzione è da considerarsi illecito istantaneo, in quanto l'obbligo di istituire i libri obbligatori insorge immediatamente prima della messa in uso degli stessi (art. 20, Dpr n. 1124/1965), che coincide con la data di inizio delle prestazioni lavorative da parte del personale soggetto all'obbligo assicurativo. Trattasi pertanto non già di illecito permanente, bensì di illecito istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dello stesso (e quindi la sanzione da € 4000 a € 12000 soltanto se l'obbligo della messa in uso decorre dal 1° gennaio 2007).

3) Va poi precisato che, in sede di visita ispettiva, l'eventuale accertamento circa l'assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione utile alla verifica



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Leggi decreti circolari

SINDACALE

della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (in particolare, come già evidenziato, le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego o l'invio del codice fiscale dei lavoratori all'Inail) deve tener conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa essere effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) al personale ispettivo nel luogo di lavoro, tempi che comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del personale di vigilanza per l'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 12 del Codice di comportamento unitario (Ccu). In tali ipotesi, come già evidenziato dalla lettera circolare del 29 marzo u.s., trova comunque applicazione la sanzione per la rimozione dei libri obbligatori.

4) Va ulteriormente precisato che la documentazione fatta pervenire attraverso strumenti informatici o telematici sul luogo di lavoro nel periodo di ispezione va identificata esclusivamente nelle comunicazioni di assunzione anticipata al Centro per l'impiego, nelle comunicazioni del codice fiscale all'Inail, nelle lettere di assunzione comprensive del numero di registrazione sul libro matricola (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l'ultimo assunto in ordine di tempo), nei prospetti paga e nei libri obbligatori (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l'ultimo assunto in ordine di tempo). Ciò in quanto solo con riferimento a tale documentazione e a determinate informazioni in essa contenute è possibile verificare ex post l'esattezza dei dati riportati (fra cui la data di formazione del documento).

5) Va ancora precisato, quanto alla possibilità di dichiarare la conformità agli originali dei libri obbligatori, che tale prerogativa è concessa anche ai datori di lavoro che, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro, conservino essi stessi gli originali dei libri di matricola e di paga e non abbiano effettuato la comunicazione preventiva di cui all'art. 5 della L. n. 12/1979.

6) In ordine al libro di paga, si chiarisce infine che la dichiarazione di conformità è da intendersi riferita soltanto al registro presenze, giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi totalità dei casi, separatamente attraverso il c.d. prospetto di paga. Rispetto al registro presenze, peraltro, la dichiarazione di conformità – che, lo si ricorda, può farsi anche "per estratto" – può limitarsi anche alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro; ad esempio in caso di impiego del lavoratore in più cantieri in periodi successivi, anche non consecutivi, non è necessario riportare nella copia conforme le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti alla data di dichiarazione di conformità.

Dichiarazione del dato occupazionale per la destinazione del Tfr al Fondo di Tesoreria Inps

L'Inps, in seguito alle novità legislative introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di istituzione del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", con messaggio n. 13048 del 23 maggio c.a., comunica di aver predisposto il modulo con il quale i datori di lavoro, con almeno 50 addetti, dovranno attestare la media annuale dei lavoratori in forza.

► MESSAGGIO n. 13048 del 23-5-2007. **Circolare n. 70 del 3.4.2007. Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento Tfr al Fondo di Tesoreria Inps.**

Con la circolare Inps n.70 del 3 aprile 2007 sono state illustrate le novità legislative introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di istituzione del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".

Nella parte seconda della citata circolare, al punto 2, è stato precisato che i datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la media annuale dei lavoratori in forza.

A tal fine è stato predisposto un nuovo modulo denominato "SC34_TFR_Tesoreria" che viene allegato al presente messaggio. Lo stesso è disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

Il modulo potrà essere consegnato o spedito alla Direzione Inps territorialmente competente, ovvero trasmesso con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "modulistica", entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende, consulenti e professionisti" potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.

Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "Fondo di Tesoreria Inps – Dichiarazione del dato occupazionale", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoggia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno inoltre anche la Direzione Inps cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.

Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Poiché il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office – Contact Center, che provvederà a smistare in automatico il file prodotto alla Direzione Inps competente per l'azienda, le suddette Direzioni si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2.12.2004, con particolare riferimento al "livello 3".



Sindacale

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Protocollo

Alla Sede di _____

Fondo di Tesoreria Inps
Comunicazione dei dati occupazionali

Autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445

Matricola aziendale Inps _____ Sede Inps di appartenenza _____

Cognome	Nome
Codice fiscale del legale rappresentante	data di nascita

Barrare la casella corrispondente

titolare dell'azienda _____

legale rappresentante

forma giuridica dell'azienda	
codice fiscale	partita IVA

indirizzo sede operativa dell'azienda

Via/Piazza	n.	cap.
Comune	prov.	

indirizzo sede legale dell'azienda

Via/Piazza	n.	cap.
Comune	prov.	
numero telefonico	numero tel. cellulare	
altro telefono/fax	e-mail	

dichiaro

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 5, 6 e 7 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007 (Fondo di Tesoreria) che la media annua dei lavoratori in forza nell'anno _____ è stata di almeno cinquanta addetti.

Data _____

Firma _____

SC34

T.F.R. Tesoreria



Sindacale



Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Data _____

Firma _____

Informazioni sul calcolo della media annuale dei lavoratori

(circolare Inps n.70 del 03/04/2007)

Per le **aziende in attività al 31 dicembre 2006** deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 o da quando hanno iniziato l'attività nel corso dello stesso anno.

A tal fine, dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale.

Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno determinati in proporzione all'orario, sommando per ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all'orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. (articolo 6 Decreto Legislativo n.61/2000).

I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.

Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all'azienda per l'intero mese o nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.

La somma delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.

Per le **aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006**, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunga il limite dei 50 addetti individuato come sopra.

SC34

T.F.R. Tesoreria



Sindacale

Maternità Flessibilità del congedo

L'Inps ha fornito precisazioni in merito alla flessibilità del congedo di maternità che consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del Ssn (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell'8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro, così come disciplinato dall'articolo 20 del Dlgs 151/2001, ribadendo che, ai fini del diritto all'indennità, saranno accolte le sole domande di flessibilità alle quali siano allegati le certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese.

► MESSAGGIO n. 13279 del 25-5-2007. **Chiarimenti in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del Dlgs 151/2001.**

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dalla sedi in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità (introdotto dall'art. 12 della legge 53/2000 ed oggi disciplinato dall'art. 20 del Dlgs 151/2001), si forniscono le seguenti precisazioni.

È noto che, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (ordinariamente 5 mesi), la flessibilità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del Ssn (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell'8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 Dlgs 151/2001).

Con circolari n. 109/2000 e n. 152/2000, sono state fornite le prime istruzioni dirette ad attuare l'istituto in esame, anche sulla base delle disposizioni impartite dal ministero del Lavoro con circolare n. 43 del 7.7.2000 (allegata alla circolare 152/2000); in particolare, il ministero, individuati i presupposti in presenza dei quali è possibile la permanenza al lavoro della lavoratrice durante l'8° mese di gravidanza, ha precisato che l'interessata "deve presentare apposita domanda di flessibilità al datore di lavoro ed all'Inps, quale ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti, acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza".

In fase di prima attuazione dell'istituto in esame, questa Direzione, nella circolare 8/2003, aveva ritenuto totalmente accoglibili le domande di flessibilità presentate oltre il 7° mese di gravidanza, sul presupposto che le attestazioni sanitarie

fossero state comunque acquisite dalla lavoratrice entro la fine del 7° mese; diversamente, nell'ipotesi in cui fosse stato impossibile acquisire anche le attestazioni sanitarie entro il 7° mese, la flessibilità veniva riconosciuta, ai fini della relativa indennità, soltanto per l'eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni stesse.

Superata la fase transitoria, si ritiene opportuno operare alcuni correttivi diretti a rendere l'attuazione della flessibilità più conforme al quadro normativo di riferimento.

È noto che, secondo quanto disposto dall'art. 16, lett. a, Dlgs 151/2001, è fatto divieto al datore di lavoro di adibire al lavoro le donne a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto (ossia a partire dall'inizio dell'8° mese di gravidanza); a tal fine, l'art. 21, del citato decreto, prevede che la lavoratrice in gravidanza, prima dell'inizio del periodo "ordinario" di congedo, cioè entro la fine del 7° mese, consegna al datore di lavoro ed all'Inps, quale ente erogatore dell'indennità, il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Pertanto, a partire dall'8° mese di gravidanza, la lavoratrice ha il diritto/dovere di astenersi dall'attività lavorativa, salvo che la stessa non abbia esercitato l'opzione per la flessibilità, comprovando tempestivamente (cioè sempre entro la fine del 7° mese) con onere a suo carico sia al datore di lavoro, ai fini del differimento dell'astensione, sia all'Inps, ai fini del correlativo diritto all'indennità, che, sulla base delle specifiche certificazioni sanitarie di cui al citato art. 20, la prosecuzione dell'attività nell'8° mese è compatibile con l'avanzato stato di gravidanza.

D'altronde, com'è noto, nell'ipotesi in cui la predetta compatibilità non fosse tempestivamente e sufficientemente provata per carenza di documentazione oppure per tardiva esibizione della stessa, il datore di lavoro che consentisse, comunque, la prosecuzione dell'attività da parte dell'interessata durante l'8° mese, incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 16 del Tu e, conseguentemente, nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18 (arresto fino a sei mesi).

Inoltre, sotto il profilo del trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Dpr 1026/1976.

Tutto ciò premesso a far data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno essere accolte, ai fini del diritto all'indennità, le sole domande di flessibilità (presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegati le certificazioni sanitarie che, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 43/2000, rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° mese.

All'opposto, le domande di flessibilità cui siano allegati certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali, non



Sindacale

appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione "parziale" della flessibilità (ossia "per l'eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni" acquisite nell'8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3° capoverso).

Rimane fermo, invece, quanto precisato nella circolare 152/2000 circa la riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l'8° mese.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Irpef Il sostituto d'imposta applica automaticamente l'esenzione stabilita dal comune per l'addizionale comunale

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 20 aprile 2007, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato precisato che i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un dipendente che avrebbe avuto diritto all'esenzione, il datore di lavoro provvederà alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto nel corso dell'anno e comunque, in sede di conguaglio.

► CIRCOLARE n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2007. **Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

È stata segnalata alla scrivente l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), con i commi da 142 a 144 dell'articolo 1 ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto Dlgs n. 360, "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002".

Sempre nell'articolo 1, dopo il comma 3, è stato inserito, il comma 3-bis il quale prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto è stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la misura dell'aliquota da applicare sarà quella vigente nell'anno precedente.

Le novità sono state illustrate dalla circolare n. 15 del 2007, che ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- 1) possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale attraverso un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 2) criterio per cui l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio (in luogo di quella del 31 dicembre);
- 3) introduzione del versamento in acconto;
- 4) individuazione dei nuovi adempimenti a carico dei sostituti d'imposta in riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati.

Si segnala inoltre, che l'elenco dei comuni che hanno deliberato le fasce di esenzione è accessibile sul sito www.finanze.gov.it, (area tematica: Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef).

Con particolare riguardo alla determinazione e al versamento dell'acconto, con la circolare n. 15 del 2007 è stato chiarito che trovano applicazione le disposizioni previste in materia di Irpef, dalla legge n. 97 del 1977. Ciò in quanto l'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del Dlgs n. 360 del 3 1998, rinvia alle disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal Dlgs stesso.

In particolare, è possibile effettuare il versamento dell'acconto di importo inferiore a quello determinato secondo il metodo storico ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto, a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno



Sindacale

precedente.

Al riguardo, la circolare n. 15 ha precisato che l'acconto non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 390 del 1998.

Per i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato precisato che i sostituti d'imposta determinano l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007 utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007 e che il sostituto, anche in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni.

Poiché permangono dubbi al riguardo, si chiarisce che le esenzioni hanno effetto direttamente anche in sede di determinazione dell'acconto se, in base al reddito imponibile dell'anno precedente (2006) il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza.

Anche il sostituto d'imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo d'imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente l'esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente.

Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.

Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto d'imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell'anno e comunque, in sede di conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle annotazioni del Cud il sostituto d'imposta dovrà indicare che non sono state operate le ritenute relative all'acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'esenzione.

Si rammenta che la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale definitiva dovuta per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

Autovetture ad uso promiscuo Chiarimenti Inps

L'Inps, in riferimento al trattamento previdenziale applicabile alle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo, ha precisato che, in virtù dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale prevista dal Dlgs n. 314/1997, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi si prende in considerazione il 30% dell'importo corri-

spondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe Aci in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

► MESSAGGIO Inps n. 13423 del 28-5-2007. **Circolare n. 21 dell'Agenzia delle entrate. Ritenute d'acconto sulla tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo.**

Come già illustrato nella circolare n. 153 del 22/12/2006 e nel messaggio n. 001888 del 19/1/2007 l'art. 2, comma 71, del Dl n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, ha modificato l'art. 51, comma 4 lett. a) del Tuir) norma di riferimento per la determinazione del valore imponibile dell'auto aziendale ad uso promiscuo.

In particolare la citata disposizione ha previsto la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente del 50% (anziché il 30% secondo il regime previgente) dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe Aci in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

Il nuovo regime di tassazione trova applicazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 324, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), a partire dall'anno 2007.

Con la circolare n. 21/E del 17 aprile 2007, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e, in particolare, relativamente alle modalità di effettuazione da parte del datore di lavoro- sostituto di imposta - delle ritenute d'acconto. A tale proposito l'Agenzia ha chiarito che, ai fini del versamento degli acconti di imposta (ritenute applicate dal datore - sostituto d'imposta - in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche), deve trovare applicazione il disposto previsto dall'art. 2, comma 72, del Dl n. 262/2006.

La richiamata disposizione, che non è stata oggetto di modifiche ad opera delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, consente il versamento degli acconti d'imposta, per l'anno 2006 e per i periodi di imposta successivi, secondo le regole più favorevoli previgenti al Dl n. 262/2006.

Tale previsione, precisa l'Agenzia, trova ragione nella volontà del legislatore di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli qualora l'Italia riceva da parte del Consiglio dell'Unione europea l'autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'Iva per gli acquisti e le spese per le auto aziendali.

Pertanto, il datore di lavoro deve calcolare le ritenute relative all'anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe Aci in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

Siffatto regime trova applicazione, in virtù dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale prevista dal Dlgs n. 314/1997, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.

I datori di lavoro si atterrano, pertanto, anche per l'imponibile previdenziale alle istruzioni fornite con la circolare n. 21/E dell'Agenzia delle Entrate.



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Controllo a distanza del lavoratore

► CASSAZIONE Sez. lav. 27 febbraio 2007, n. 8042 (da Dir. & Prat. Lav. n. 12/07, pag. 816). **Apparecchiature di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - Divieto - Apparecchiature richieste da esigenze organizzative e produttive - Possibilità di controllo dei dipendenti senza accordo con le rappresentanze sindacali - Sussistenza del divieto - Controllo occulto - Irrilevanza.**

Commette il reato di cui agli artt. 4, comma 2, e 38 legge 30 maggio 1970 n. 300 il datore di lavoro, il quale, senza preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, abbia installato impianti audiovisivi richieste da esigenze organizzative e produttive da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti presso i locali dove si svolge attività lavorativa; né ai fini della punibilità occorre che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori.

Apparecchiature di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - Installazione di telecamere senza accordo con le rappresentanze sindacali - Telecamere installate per controlli meramente difensivi - Reato - Insussistenza.

Non commette il reato di cui agli artt. 4, comma 2, e 38 legge 30 maggio 1970 n. 300 il datore di lavoro, il quale senza accordo con le rappresentanze sindacali abbia installato in locali di lavoro delle telecamere destinate esclusivamente a tutelare il patrimonio aziendale contro atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi o anche dai propri dipendenti (i cosiddetti controlli difensivi). (Fattispecie relativa a telecamere installate nel deposito locomotive di una stazione).

Lavoro straordinario

► CASSAZIONE Sez. lav. 7 luglio 2006, n. 15499 (da Dir. & Prat. Lav. n. 8/07, pag. 562). **Lavoro subordinato - Orario**

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Giurisprudenza

di lavoro - Lavoro straordinario - Richiesta anche tacita del datore di lavoro - Sufficienza - Fattispecie.

La prestazione del lavoro straordinario può essere richiesta dal datore di lavoro anche in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendono necessario, e con la mancata contestazione, una volta che dello stesso sia venuta a conoscenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato Poste italiane a corrispondere il compenso per lavoro straordinario al direttore di agenzia che era stato costretto a trattenersi oltre il normale orario di lavoro per le continue assenze dell'unico addetto allo sportello, trasmettendo all'azienda precisi rendiconti mensili con apposito statino). (Rigetta App. Lecce 13 novembre 2003).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per giusta causa

► CASSAZIONE Sez. lav. 7 luglio 2006, n. 15491 (da Dir. & Prat. Lav. n. 10/07, pag. 679). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Presupposti giustificativi - Incidenza dell'addebito sulla permanenza della fiducia - Rilevanza - Fattispecie.**

Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente a minare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e a giustificare il licenziamento per giusta causa il comportamento del dipendente che, abusando del possesso delle chiavi dello stabilimento, si era introdotto all'interno di esso in giorno festivo e quindi nell'ufficio del direttore, coprendosi il volto per eludere la sorveglianza televisiva, e si era avvicinato ad un armadio dal quale in precedenza erano stati sottratti dei valori. (Rigetta, App. Torino, 1 marzo 2004).

SINDACALE



Sindacale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 20002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formula disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).
- N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		Indennità base più indennità integrativa %
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

**Amministrazione
del personale**

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C B e C D	Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg.	M 950 M 951 L 951	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza complementare

WELFARE

Indice

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento Tfr al Fondo di Tesoreria Inps. **Pag. 31**
- ▶ Tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari. **Pag. 31**
- ▶ Previdenza complementare. I riscatti. . . **Pag. 32**
- ▶ Procedura Tfr@as per gestione Tfr. . . . **Pag. 32**

PREVIDENZA

- ▶ Contribuzioni versate all'Enpals; al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle Gestioni speciali dell'Inps. **Pag. 34**
- ▶ Lavoro irregolare: sanzioni amministrative. **Pag. 35**

ASSISTENZA

- ▶ L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni. **Pag. 40**
- ▶ Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Pag. 40**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Determinazione dell'indennità di mobilità. **Pag. 41**
- ▶ Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo. **Pag. 41**
- ▶ Nuove assunzioni e Tfr. **Pag. 41**

rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la suddetta media annuale dei lavoratori in forza.

A tal fine è stato predisposto un nuovo modulo denominato "SC34_TFR_Tesoreria" che viene e disponibile nella sezione "Moduli" del citato sito internet dell'ente. Il modulo potrà essere consegnato o spedito alla Direzione Inps territorialmente competente, ovvero trasmesso con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica", entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (31 agosto 2007). ▼

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende, consulenti e professionisti" potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa. Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "Fondo di Tesoreria Inps - Dichiarazione del dato occupazionale", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno inoltre anche la Direzione Inps cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.

Il modulo e le istruzioni per compilarlo sono pubblicati nella sezione Sindacale alle pag. 8 e 9 di questo stesso numero dell'Informatore

IN PRIMO PIANO

Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo

di finanziamento Tfr al Fondo di Tesoreria Inps

Con il messaggio n. 13048 del 23 maggio 2007 (in www.inps.it) l'Istituto rammenta che le aziende occupanti in media nel corso del 2006 almeno 50 addetti sono tenute a

Tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari

Nel procedere all'istituzione di un codice tributo per il versamento delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche complementari, l'Agenzia delle Entrate ricorda sinteticamente il favorevole trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare, senza, tuttavia, chiarire se tale beneficio sia applicabile soltanto agli importi maturati dal 1.1.2007 oppure anche a quelli maturati in precedenza.



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza complementare

► **RISOLUZIONE** dell'11/5/2007 n. 97 dell'Agenzia delle Entrate. **Istituzione di un codice tributo per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6.**

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6, così come modificato dall'art. 1, comma 749, della legge 2006 n. 296, ha stabilito che, dal 1 gennaio 2007, le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies), comma 1, dell'articolo 44 del Tuir e successive modificazioni.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui sopra è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

Per consentire il versamento delle ritenute di cui sopra ai soggetti indicati nel periodo precedente e con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituisce il seguente codice tributo:

"1018" - Ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6.

In sede di compilazione del modello F24 il predetto codice dovrà essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui la ritenuta si riferisce, espresso nella forma AAAA.

Si precisa che tale codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Previdenza complementare I riscatti

Con la risoluzione del 3/5/2007 n. 83, l'Agenzia delle Entrate interpreta l'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Dpr n. 917 del 1986, riconoscendo il regime di tassazione separata, esclusivamente alle prestazioni della previdenza complementare che vengono percepite al momento dell'accesso alle pre-

stazioni del sistema previdenziale obbligatorio pubblico.

A sollevare la questione, l'interpello di un Istituto di credito che, in sede di contrattazione aziendale, aveva ammesso i lavoratori all'atto della cessazione del rapporto a qualsiasi titolo, alternativamente, alla facoltà di optare per il riscatto della posizione individuale oppure per il trasferimento della medesima posizione ad altra forma pensionistica.

L'amministrazione finanziaria ricorda che le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, in forma periodica o in capitale, sono qualificate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nell'ambito delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale va incluso il riscatto, anche parziale, della posizione individuale.

In particolare, proprio con riferimento ai riscatti, il Tuir individua differenti modalità di imposizione a seconda che il riscatto sia involontario (per effetto di pensionamento, di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell'iscritto) ovvero sia volontario, perché ricollegabile a cause diverse da quelle sopra dette.

Le prestazioni in forma di capitale a seguito di riscatto volontario della posizione individuale, sono disciplinate ex art. 52, comma 1, lett. d-ter), del Tuir (tassazione ordinaria), in quanto si tratta di somme che non rispondono alle finalità proprie della previdenza complementare, ma rappresentano una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha, comunque, fruito del beneficio fiscale della deduzione a fronte dei contributi versati.

Le prestazioni in forma di capitale derivanti dal riscatto esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (riscatto non volontario) sono invece soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Tuir e l'aliquota d'imposta applicabile va determinata con gli stessi criteri previsti per la tassazione del Tfr.

La locuzione "a seguito di pensionamento", utilizzata dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Tuir, deve infatti intendersi nel senso che il riscatto deve essere esercitato in conseguenza dell'effettivo pensionamento, non essendo sufficiente, ai fini della tassazione separata, il mero raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione ed il piano previdenziale può considerarsi completato solo al momento in cui il soggetto accede effettivamente al regime previdenziale obbligatorio di appartenenza.

Procedura Tfr[®] per gestione Tfr

Facciamo seguito a quanto pubblicato sull'Informatore di giugno 2007 a pag. 37 per allegare le modalità operative predisposte dal service di FonTe per la comunicazione da parte delle aziende dei settori da noi rappresentati riguardanti la nuova normativa sul Tfr. Con tali note operative sia le realtà



Welfare

imprenditoriali già iscritte che quelle non ancora iscritte al Fondo riceveranno indicazioni sulla possibilità di utilizzare uno strumento informatico che semplifica la gestione degli adempimenti conseguenti alla riforma del Tfr.

Tf^{as} (Tfr Administration System[®]):

Il primo tool per la gestione semplificata della riforma del Tfr

Cos'è

Tf^{as} è un sistema web che consente alle aziende di attendere correttamente e con tempestività agli adempimenti amministrativi e agli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro derivanti dall'introduzione della nuova normativa attraverso una gestione "guidata" di tutte le attività necessarie.

Cosa fa

L'utilizzo di Tf^{as} consente l'utilizzo delle seguenti funzionalità:

- gestione dipendenti
- contatore dipendenti non ancora optanti
- contatore giorni mancanti al concretizzarsi del silenzio-assenso (per ciascun dipendente)
- gestione automatizzata delle scelte sulla destinazione del Tfr
- produzione automatizzata modulistica ministeriale e modulistica del Fondo pensione
- produzione automatizzata documentazione informativa prevista dalla normativa vigente
- trasmissione automatizzata al Fondo pensione delle informazioni relative ai dipendenti per i quali risultati già verificato il conferimento (esplicito o tacito) del Tfr

Vantaggi

Assicura all'azienda un significativo alleggerimento delle incombenze operative ed informative derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare, attraverso una completa automatizzazione dei meccanismi connessi al conferimento del Tfr.

Integrazione con il sistema di raccolta dei contributi

Mediante l'utilizzo di Tf^{as} sarà, inoltre, possibile inviare periodicamente al Fondo Pensione le liste di contribuzione relative ai dipendenti iscritti attraverso l'utilizzo dell'applicazione gratuita di raccolta dei flussi contributivi Wus[®] (Web Uploader System[®]) o mediante l'utilizzo di un flusso di output rispondente agli standard richiesti dal Fondo pensione.

Costi

L'utilizzo di Tf^{as}, come quello del Wus[®], è completamente gratuito.

Garanzie e misure di sicurezza

Il portale web è "ospitato" e mantenuto da Previnet spa presso i propri server web al fine di garantire la massima riservatezza dei dati inseriti da parte dei consulenti e l'applicazione di misure di sicurezza adeguate. Pertanto, benché l'accesso al portale web avvenga mediante l'utilizzo di un link presente sul sito del Fondo pensione, il Fondo pensione non può accedere né visionare in alcun modo i dati inseriti nelle sezioni "riservate" alle aziende. In particolare la riservatezza dei dati inseriti nell'area di ciascuna azienda è garantita sia dall'autenticazione dell'utente che vi accede, sia dal protocollo di trasmissione dei dati (protocollo Ssl v.3 con chiavi a 1024bit) che rende la trasmissione dei flussi non intellegibile ai soggetti non

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza complementare

autorizzati. Il portale web utilizzato per la fornitura del servizio Tf^{as} è stato sviluppato al fine di garantire la piena rispondenza alle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico Allegato "B" al Dlgs n. 196/03.

Interfacciamento con i sistemi paghe ed aggiornamento dati
L'azienda potrà procedere all'importazione dei dati relativi ai propri dipendenti attraverso un'importazione dei dati estratti dalla propria procedura paghe mediante l'utilizzo di un file in formato .xls o .txt.

Modalità di accesso

Tf^{as} è un portale web disponibile per tutti i Fondi pensione. È possibile accedere al servizio dal sito web del Fondo o all'indirizzo www.riforma-tfr.it.

Assistenza e manutenzione

La manutenzione di Tf^{as} viene svolta remotamente da parte di Previnet spa. Sono inoltre state attivate una linea telefonica ed una caselle mail dedicate per l'erogazione dell'assistenza agli utenti del portale.

Spett.le Nome Azienda

Via Indirizzo N.ro

Città (PR) CAP

c.a. Responsabile

Ufficio del Personale

A tutte le aziende del settore terziario (commercio, turismo e servizi)

Spett.le Azienda,

come noto la disciplina della previdenza complementare è stata integralmente riformata dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, la cui entrata in vigore è stata anticipata, dalla Legge Finanziaria 2007, al 1 gennaio 2007. L'adozione del nuovo assetto normativo, da ultimo completato con l'emanazione dei Decreti ministeriali del 30 gennaio 2007, ha comportato, inoltre, la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto identificato dal legislatore quale fonte di alimentazione principale della previdenza complementare. Il Dlgs 252/05 pone le aziende al centro del sistema di previdenza complementare, attribuendo loro una serie di fondamentali adempimenti operativi ed informativi.

Alla luce del mutato contesto normativo ed al fine di mettere a disposizione delle aziende uno strumento evoluto e di facile utilizzo che le agevoli nell'esecuzione degli adempimenti medesimi, il Fondo pensione FonTe - in collaborazione con Previnet spa, società leader in Italia nel settore dei servizi amministrativi e tecnologici per i Fondi pensione - mette a disposizione delle aziende un servizio web, denominato Tf^{as} (Tfr Administration System). Tf^{as} è un servizio gratuito che, senza richiedere conoscenze specifiche di tipo giuridico o di tipo informatico, consente a ciascuna azienda di gestire in modo guidato e sicuro tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa.

In particolare, il servizio prevede l'assegnazione all'azienda di un profilo di accesso riservato ad un portale web all'interno del quale, in un apposita area riservata, ciascun azienda potrà registrare le scelte effettuate dai propri dipendenti in ordine al conferimento del Tfr, gestire gli adempimenti infor-

WELFARE



Welfare

mativi che ne conseguono e comunicare in modo automatizzato le informazioni relative ai dipendenti che conferiranno (con modalità esplicite o tacite) il proprio Tfr al Fondo pensione. Tuttavia, benché l'accesso al portale web avvenga mediante l'utilizzo di un collegamento presente sul sito del Fondo pensione, il Fondo Pensione non potrà accedere né visionare in alcun modo i dati inseriti dai datori di lavoro nelle proprie sezioni "riservate", fino a quando le aziende non provvederanno alla loro comunicazione. Inoltre, Pevinet spa dichiara e garantisce che le informazioni inserite dalle aziende nel portale web non saranno oggetto di alcun ulteriore trattamento oltre alla mera conservazione presso i propri server web. Tali dati, pertanto, non saranno oggetto di alcun tipo di elaborazione né di comunicazione a terzi o di utilizzo per finalità promozionali.

Il portale web consente all'azienda due differenti modalità d'accesso, Plus e Light (entrambe gratuite), che garantiscono l'utilizzo di differenti funzionalità. Al fine di consentire la concreta valutazione dei vantaggi offerti da Tf@as Vi segnaliamo che sarà possibile accedere al servizio tramite i siti web: www.fondofonte.it e www.riforma-tfr.it utilizzando le seguenti credenziali di accesso:

PASSWORD:

USERID:

Qualora foste già in possesso di credenziali d'accesso all'area riservata alle aziende, potete utilizzare le stesse per accedere anche alla applicazione TF@AS.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chia-

Contribuzioni versate all'Enpals ed al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dell'Inps

L'Inps sintetizza le disposizioni che regolano la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, a favore di coloro che facciano valere versamenti contributivi presso l'Enpals e presso le gestioni dell'Inps.

► MESSAGGIO Inps n. 14371/06. **Prestazioni liquidate sulla base di contribuzione accreditata presso l'Enpals e presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'Inps. Chiarimenti.**

Ai sensi dell'art. 16 del Dpr 31 dicembre 1971, n.1420, i soggetti che possono far valere contributi sia presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps sia presso la

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza complementare

rimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Fondo Pensione FonTe

Spett.le Azienda, alla luce del mutato contesto normativo ed al fine di mettere a disposizione delle aziende uno strumento evoluto e di facile utilizzo che le agevoli nell'esecuzione degli adempimenti posti a loro carico, il Fondo pensione FonTe in collaborazione con Pevinet spa, società leader in Italia nel settore dei servizi amministrativi e tecnologici per i Fondi pensione ha messo a disposizione delle aziende un servizio web, denominato Tf@as (Tfr Administration System®) che consente a ciascuna azienda di gestire in modo guidato e sicuro tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa. A partire dalla data odierna, pertanto, le aziende già associate a FonTe potranno accedere al servizio tramite i siti web: www.fondofonte.it o www.riforma-tfr.it inserendo le stesse credenziali di accesso (UserId e Password) attualmente utilizzate per la consultazione on-line della propria situazione contributiva e per l'utilizzo del Web Uploader System®.

Per maggiori dettagli sul servizio Vi invitiamo a prendere visione della documentazione allegata alla presente mail.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti ai recapiti dedicati al servizio ed indicati nell'apposita sezione dei siti web.

Con i migliori saluti.

Fondo Pensione FonTe

Previdenza

gestione Enpals hanno diritto a conseguire le prestazioni pensionistiche loro spettanti previa totalizzazione dei contributi versati presso ambedue gli enti previdenziali in oggetto.

Le modalità attuative di siffatta disposizione, unitamente alle istruzioni per l'individuazione dell'Istituto competente a decidere le domande dirette a ottenere le prestazioni, sono state fornite con la successiva convenzione Inps-Enpals del 3/12/1973 e con la circolare n. 713Prs.-n. 4871 C. e V.-n. 7870 O.-n. 54 I.B./85 del 16/4/1974.

Peraltro, sono state riscontrate incertezze applicative relativamente a casi di lavoratori che risultano titolari di contribuzione presso tre differenti gestioni previdenziali: la gestione Enpals, il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Istituto stesso.

Si ritiene opportuno, di conseguenza, in accordo con l'ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, fornire taluni chiarimenti in ordine alla gestione delle domande di prestazione pensionistica dei soggetti sopra indicati.

1. Istruttoria della domanda

Si conferma l'esclusiva competenza dell'Enpals a svolgere la preliminare istruttoria della domanda di prestazione, ai fini dell'accertamento dell'ente deputato alla definizione della



Welfare

domanda stessa (con i consueti criteri di cui al punto 2 della citata circolare 16/4/1974).

Di conseguenza, qualora la domanda dei lavoratori in esame sia presentata ad una sede Inps, questa deve trasmettere, con le modalità definite al punto 1 del messaggio n.37294 del 10/11/2005, la domanda in questione alla Direzione generale dell'Enpals, la quale stabilisce l'ente competente alla liquidazione della prestazione.

Al riguardo si precisa che con riferimento alle prestazioni pensionistiche già definite, laddove emergesse una contribuzione pregressa presso l'Enpals non dichiarata al momento dell'istruttoria della domanda, rimane facoltà dell'Enpals provvedere ad una nuova istruttoria. Questo al fine di valutare la propria competenza all'erogazione della prestazione nel caso ne risultino soddisfatti i requisiti ovvero alla liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione stessa.

2. Verifica dei requisiti per il diritto a pensione

L'accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell'interessato, deve essere condotto valutando: 1) in primo luogo, l'eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l'unificazione dei contributi accreditati presso l'Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell'Inps; 2) qualora detta verifica dia esito negativo, l'eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del Fpld dell'Istituto; 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l'utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.

A. Conseguimento del diritto a pensione totalizzando i contributi Inps-Enpals

Preliminarmente, l'ente competente alla liquidazione della prestazione deve accertare l'eventuale conseguimento del diritto a pensione dell'interessato procedendo alla virtuale totalizzazione dei contributi accreditati presso l'Enpals e presso il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps.

Qualora detta verifica dia esito positivo, si procederà alla liquidazione della prestazione secondo le abituali modalità, fermo restando, per quanto concerne i contributi accreditati presso la gestione speciale dell'Istituto, il diritto dell'interessato alla liquidazione di una pensione supplementare se la prestazione principale è a carico dell'Enpals, ovvero di un supplemento di pensione se detta prestazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria lvs dell'Inps.

B. Conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione Fpld - Gestioni speciali

Se il soggetto interessato non consegue il diritto a pensione unificando i contributi versati presso l'Inps e l'Enpals, ma ne maturi i requisiti con il cumulo della contribuzione accreditata presso il Fpld e una gestione speciale, l'Istituto provvederà ad erogare il conseguente trattamento pensionistico a carico di detta gestione speciale. La contribuzione Enpals potrà essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a carico dell'ente stesso.

C. Conseguimento del diritto a pensione attraverso l'utilizzo delle tre contribuzioni

Può accadere, in via meramente residuale, che il soggetto interessato non perfezioni i requisiti secondo quanto descritto ai

punti A e B, ma il conseguimento del diritto sia subordinato al cumulo della contribuzione posseduta dal soggetto in tutte le gestioni interessate.

In tal caso, la contribuzione già accreditata presso l'Enpals potrà essere utilizzata, previo trasferimento all'Inps, con gli stessi criteri in vigore per la contribuzione accreditata nell'Ago e, di conseguenza, cumulata con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione speciale (messaggio n. 36579 del 28 aprile 1994).

La sede Inps competente provvederà allora a comunicare siffatta circostanza alla Direzione generale dell'Enpals, ed a richiedere conseguentemente alla stessa il trasferimento della posizione contributiva del soggetto interessato.

Lavoro irregolare Sanzioni amministrative

Come si ricorderà, la manovra "Visco-Bersani" ha apportato modifiche importanti alla sanzione in precedenza prevista per il lavoro irregolare (cosiddetta maxisanzione).

L'Agenzia delle Entrate, esaminando le novità introdotte, si è soffermata anche sul passaggio di competenza ad irrogare la sanzione dalla Agenzia medesima alle Direzioni provinciali del lavoro. A questo proposito, segnaliamo che, mentre l'Agenzia ha ritenuto che la irrogazione delle sanzioni relative a violazioni contestate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, debba ora passare alle Direzioni provinciali, con una nota del 1 giugno u.s., il ministero del Lavoro, viceversa, ha chiarito di ritenersi competente alla irrogazione delle nuove sanzioni per violazioni verificatesi dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

► CIRCOLARE dell'Agenzia delle Entrate del 30/5/2007 n. 35. **Sanzioni amministrative per l'utilizzo di lavoratori irregolari. Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248**

1. Premessa

L'articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, al comma 7, lettere a) e b), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

In particolare, le indicate disposizioni normative hanno sostituito i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

Nessuna modifica è stata invece apportata al comma 4 del predetto articolo 3, in base al quale "Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro".

Considerata la mancanza di un regime transitorio finalizzato



Welfare

a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, al punto 44 della circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ("Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Primi chiarimenti"), è stato affermato che "Per la vigenza della norma occorre fare riferimento all'entrata in vigore della legge di conversione", vale a dire alla data del 12 agosto 2006.

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alla nuova disciplina normativa, precisando che al riguardo si è tenuto conto del parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota part. n. 30494 dell'8 marzo 2007, Cs. 40697/06.

2. Criteri di commisurazione della sanzione

L'articolo 36-bis, comma 7, lettera a) del Dl n. 223 del 2006 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002 con il seguente:

"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata".

Per effetto della predetta modifica, la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato "per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione", ma è quantificata in una somma che varia "da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo".

L'intervento normativo in esame è coerente con il principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 12 aprile 2005, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del citato articolo 3, comma 3, vigente fino all'11 agosto 2006, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui era stata constatata la violazione.

3. Organo competente all'irrogazione delle sanzioni

Prima della modifica in esame, il comma 5 dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002 stabiliva che "Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".

Pertanto, in base alla pregressa formulazione del richiamato comma 5, il potere di irrogare la sanzione relativa all'utilizzo del lavoro irregolare era attribuito all'Agenzia delle entrate, la quale si attingeva ai principi generali recati dal Dlgs n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione previsto dal comma 2 dell'articolo 16 di tale decreto.

Al riguardo, al punto 9 della circolare interamministrativa n. 56 del 20 giugno 2002 ("Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa).

Capo I della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modi-

fiche ed integrazioni"), è stato chiarito che "La competenza all'irrogazione della predetta sanzione è riservata agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in ragione del domicilio fiscale del soggetto che utilizza il lavoro irregolare, ai quali i diversi organi preposti al controllo devono direttamente trasmettere i verbali di accertamento o di constatazione e ogni altro elemento utile a tali fini (...) Si rendono applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".

Ciò premesso, la lettera b) del comma 7 dell'articolo 36-bis in commento ha sostituito il comma 5 citato con il seguente:

"Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

Dunque, secondo la nuova normativa, l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni in esame è la Direzione provinciale del lavoro.

Per quanto concerne le violazioni constatate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 248 del 2006 - ossia prima del 12 agosto 2006 - la competenza ad irrogare la sanzione in argomento spetta comunque alla Direzione provinciale del lavoro, non rilevando al riguardo la provenienza né la data della constatazione.

In tal senso è il predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'8 marzo 2007.

Giova evidenziare che il comma 4 dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002, come convertito dalla legge n. 73 del 2002, è rimasto immutato.

Sotto tale aspetto appare quindi evidente la volontà del legislatore di intervenire esclusivamente, per effetto della nuova normativa, sull'organo competente all'irrogazione della sanzione e non anche su quello competente alla constatazione della violazione, che, in base al predetto comma 4, è tuttora attribuita agli "organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro".

In altri termini, dal combinato disposto del comma 4 e del nuovo comma 5 dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002, risulta che, a decorrere dal 12 agosto 2006, alla Direzione provinciale del lavoro è demandato il compito di contestare la violazione e di irrogare la sanzione, senza che, tuttavia, le sia riservato in esclusiva il compito di constatare il fatto suscettibile di integrare gli estremi della violazione.

Lo spostamento della competenza all'irrogazione della sanzione in capo alla Direzione provinciale del lavoro ed il venir meno del rinvio alle disposizioni del Dlgs n. 472 del 1997 comportano che, nelle ipotesi in cui la sanzione non sia stata ancora irrogata in data antecedente al 12 agosto 2006, trovano applicazione le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contestazione e notificazione della violazione

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 689 del 1981 prevedono che:

"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza

WELFARE

sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.

Al riguardo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha osservato che “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il “dies a quo” per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata” (Cass., sez. lav., n. 3115 del 17 febbraio 2004; cfr. anche: Cass., sez. lav., n. 539 del 13 gennaio 2006; Cass., sez. I, n. 3388 del 18 febbraio 2005).

Pertanto, il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni di cui al predetto secondo comma dell'articolo 14 va individuato non già nel momento della violazione, ma in quello della conclusione del procedimento di accertamento, ovvero quando l'ente od organo competente ad irrogare la sanzione ha a disposizione non soltanto i risultati dell'indagine svolta dai verificatori ma anche i risultati delle ulteriori indagini che esso abbia ritenuto utile compiere (cfr., in particolare, Cass., sez. V, n. 8257 del 18 giugno 2001).

In definitiva, il termine in questione inizia a decorrere soltanto allorché l'amministrazione ora competente all'irrogazione della sanzione abbia a disposizione i risultati delle verifiche svolte, in quanto “L'attitudine della constatazione del fatto ad integrare accertamento, e quindi a segnare l'inizio del decorso del termine per la contestazione (...) presuppone (...) che la constatazione e l'accertamento medesimi rientrino nelle attribuzioni dello stesso soggetto” (Cass., sez. V, n. 7143 del 25 maggio 2001, conforme: Cass., sez. I, n. 16608 del 5 novembre 2003).

5. Adempimenti operativi degli Uffici

Per quanto attiene agli adempimenti operativi che conseguono alle nuove disposizioni legislative, si precisa che gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a trasmettere gli esiti dell'attività di constatazione delle violazioni in esame alle competenti Direzioni provinciali del lavoro, in conformità alle istruzioni già impartite alle Direzioni regionali dalla Direzione centrale accertamento con note prot. n. 2006/155007 del 17 ottobre 2006, prot. n. 2006/185649 del 14 dicembre 2006 e prot. n. 2007/64434 del 16 aprile 2007.

In particolare, riguardo alle constatazioni effettuate a decorrere dal 12 agosto 2006, tenuto conto dell'ampliamento dei comportamenti punibili e dei nuovi criteri di determinazione della sanzione, nonché della devoluzione alle Direzioni provinciali del lavoro della competenza ad irrogare la sanzione in argomento, con la citata nota prot. n. 2006/155007, nonché con la successiva nota prot. n. 2006/185649, sono state

fornite direttive finalizzate a garantire, da un lato, le esigenze di completezza degli elementi necessari alla determinazione dell'ammontare della sanzione da parte delle Direzioni provinciali del lavoro e, dall'altro, l'adozione di misure organizzative volte ad evitare ritardi nella trasmissione dei verbali e ad agevolare le successive fasi del procedimento di applicazione della sanzione di cui si tratta.

Per assicurare la predetta tempestività e, più in generale, un proficuo coordinamento con le Direzioni provinciali del lavoro competenti al perfezionamento dell'iter di applicazione della sanzione, le Direzioni regionali sono state invitate ad assicurare, anche mediante l'istituzione di appositi tavoli di coordinamento regionale, un efficace raccordo con le corrispondenti strutture del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

In riferimento alle violazioni constatate prima del 12 agosto 2006 con verbale degli uffici dell'Agenzia, della Guardia di finanza o degli altri organi preposti ai controlli in materia contributiva e del lavoro, per le quali gli uffici dell'Agenzia non abbiano proceduto, entro l'11 agosto 2006, al perfezionamento del procedimento di applicazione della sanzione, con la richiamata nota prot. n. 2007/64434 sono state impartite alle Direzioni regionali direttive volte ad assicurare il sollecito e al tempo stesso razionale raccordo con le Direzioni provinciali del lavoro preposte all'espletamento dell'ulteriore iter di applicazione delle sanzioni.

È stata, in particolare, rappresentata la necessità di garantire la tempestività nella trasmissione dei suddetti verbali alle competenti Direzioni provinciali del lavoro e ribadita l'opportunità di istituire tavoli di coordinamento per concordare modalità per il celere recapito alle corrispondenti strutture del ministero del Lavoro e della previdenza sociale di tutti gli atti di constatazione in possesso degli uffici dell'Agenzia, compresi quelli trasmessi dalla Guardia di finanza o dagli altri organi preposti ai controlli in materia contributiva e del lavoro prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

6. Riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006

La riscossione coattiva delle sanzioni in esame è effettuata mediante ruoli ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, secondo cui “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.

Cio' posto, con riferimento all'individuazione dell'organo competente alla formazione dei ruoli conseguenti ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi prima del 12 agosto 2006 dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, si osserva quanto segue.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002 stabiliva, nel testo vigente fino all'11 agosto 2006, che alle sanzioni amministrative in esame “Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (...) ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16”.

L'articolo 24 del Dlgs n. 472 del 1997 - rubricato “Riscossione della sanzione” - prevede al comma 1 che “Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione



Welfare

dei tributi cui la violazione si riferisce". Il comma 2 dispone, poi, che "L'ufficio (...) che ha applicato la sanzione può (...) consentirne, su richiesta dell'interessato (...) il pagamento in rate mensili (...)".

Sebbene la sanzione per lavoro irregolare non sia strettamente correlata ad un tributo, l'applicabilità delle disposizioni di cui al Dlgs n. 472 del 1997 - tra le quali rientrano anche quelle sulla competenza relativa all'attività di riscossione - emerge, tra l'altro, dal contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 2888 del 10 febbraio 2006, che ha dichiarato la giurisdizione delle commissioni tributarie a conoscere delle controversie inerenti alle sanzioni in parola irrogate secondo la normativa in vigore fino all'11 agosto 2006.

Con tale ordinanza, le sezioni unite hanno rilevato che "la sanzione amministrativa in questione, sebbene non correlata al mancato pagamento o all'inosservanza di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e n. 473". Inoltre, l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "esprime la regola secondo cui l'oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all'organo (Agenzia delle Entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi, come fatto palese dall'impiego del termine «comunque»".

Dall'esame delle disposizioni legislative precedentemente indicate e dall'orientamento che emerge dalla giurisprudenza di legittimità si desume che la fase dell'applicazione della sanzione e quella della relativa riscossione competono al medesimo organo. Si tratta, infatti, di diverse fasi dello stesso procedimento, considerato che la riscossione coattiva costituisce esecuzione del provvedimento di irrogazione della sanzione. Di conseguenza, per le sanzioni irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, la competenza ad essi conferita riguarda l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e di riscossione della stessa.

Ne deriva che, nelle ipotesi di sanzione irrogata prima del 12 agosto 2006, in applicazione del previgente testo dell'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002, gli uffici dell'Agenzia delle entrate restano competenti ad effettuare l'iscrizione a ruolo anche successivamente alle modifiche normative in commento.

Peraltro, una diversa conclusione va esclusa anche in base alle norme della legge n. 689 del 1981 - applicabili alle sanzioni irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro a decorrere dal 12 agosto 2006 - che, all'articolo 27 (rubricato "Esecuzione forzata"), prevede che "(...) decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute (...)".

7. Individuazione della giurisdizione

In virtù della nuova disciplina introdotta in sede di conversione del Dl n. 223 del 2006, la Direzione provinciale del lavoro provvede all'irrogazione delle sanzioni in esame mediante ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

Tali modifiche normative comportano rilevanti conseguenze in merito alla giurisdizione cui è attribuita la cognizione delle relative controversie, tenuto conto che avverso l'ordinanza-ingiunzione è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da esperire innanzi al giudice ordinario, individuato ai sensi del successivo articolo 22-bis. Come già detto, l'articolo 3, comma 5 del Dl n. 12 del 2002 - nel testo vigente fino all'11 agosto 2006 - rinviava espressamente alle disposizioni del Dlgs n. 472 del 1997.

In base al suddetto rinvio e in considerazione della circostanza che le sanzioni in parola erano "comunque irrogate da uffici finanziari", la giurisdizione in materia spettava alle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992.

Al punto 9 della menzionata circolare interamministrativa n. 56 del 2002 è stato infatti precisato che "Contro il provvedimento di irrogazione è ammessa la tutela giurisdizionale mediante ricorso alle Commissioni tributarie (...)".

In tal senso si sono poi espresse anche le sezioni unite della Suprema Corte con l'ordinanza n. 2888 del 2006, richiamata al punto precedente.

Tanto premesso, si ritiene che continui a rientrare nella giurisdizione delle commissioni tributarie l'impugnazione, solo per vizi propri, delle cartelle di pagamento relative a sanzioni irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in data antecedente al 12 agosto 2006, in quanto le stesse si riferiscono a sanzioni riconducibili all'oggetto della giurisdizione tributaria, individuato dall'articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992.

8. Gestione delle controversie pendenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005

Con la sentenza n. 144 del 2005, richiamata in premessa, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3 del Dl n. 12 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 73 del 2002, "nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione".

In particolare, la pronuncia della Consulta afferma che, secondo la normativa vigente fino all'11 agosto 2006:

- "la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata ad un meccanismo di tipo presuntivo";
- "Tale presunzione assoluta determina la lesione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione, dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata";

la normativa in esame produce, inoltre, "la irragionevole equiparazione (...) di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data".

La sentenza in commento rientra nella categoria delle sentenze cosiddette additive, caratterizzate dalla circostanza che, attraverso di esse, il giudice delle leggi non si limita a riconoscere la non conformità alla Costituzione della norma sottopo-



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Previdenza

WELFARE

sta al suo sindacato, ma provvede di fatto anche a riscriverne il contenuto, rendendolo aderente ai dettami costituzionali.

Gli effetti della sentenza di accoglimento, che decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si producono ex tunc, vale a dire anche relativamente ai rapporti sorti in data anteriore alla declaratoria di illegittimità. Unico limite alla retroattività degli effetti della pronuncia è quello inerente ai rapporti esauriti.

Per rapporti esauriti si intendono quelle situazioni che sul piano processuale hanno trovato definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non sono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità, ovvero i rapporti rispetto ai quali sia già decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi (cfr. risoluzione n. 2 del 3 gennaio 2005).

In ordine all'incidenza delle sentenze di incostituzionalità sui procedimenti giurisdizionali in corso, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "Il principio di cui all'art. 136 Cost., secondo cui una norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiara incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all'esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità (cfr., in tal senso Cass. 26/07/2002, n. 11077; e 14/11/2000, n. 14744). Ne consegue l'inammissibilità di un motivo di opposizione (...) formulato per la prima volta (...), quando thema decidendum e thema probandum della causa sono ormai da tempo definitivamente fissati" (Cass., sez. I, n. 394 dell'11 gennaio 2006; cfr., inoltre, Cass., sez. V, n. 4549 del 1 marzo 2006).

Ciò posto, con riferimento alla gestione del contenzioso pendente in materia, si rappresenta la necessità di effettuare una sistematica ricognizione delle controversie, al fine di verificare che i soggetti interessati abbiano eccettuato o comunque dedotto concrete circostanze di fatto, idonee a dimostrare l'effettivo periodo di utilizzazione dei lavoratori irregolari.

In conformità all'indicato orientamento della Suprema Corte, la deduzione secondo cui il periodo nel quale è stato utilizzato il lavoro irregolare sia iniziato successivamente al primo gennaio dell'anno di constatazione della violazione deve essere contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non può essere introdotta mediante una memoria successiva.

L'articolo 24, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992 prevede che l'integrazione dei motivi del ricorso è consentita solo allorché sia "resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" e che la stessa debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia di tale deposito (in tal senso, Cass., sez. V, n. 24970 del 25 novembre 2005; n. 6416 del 22 aprile 2003). Ne consegue, pertanto, l'impossibilità da parte del ricorrente di modificare la domanda mediante la proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.

Inoltre, la deduzione in argomento costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ai sensi dell'articolo 57 del Dlgs n. 546 del 1992.

Con la sentenza n. 3681 del 16 febbraio 2007 la Corte di cassazione ha infatti affermato che "Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".

Più specificamente, "come questa Corte ha più volte chiarito (cfr. la sentenza n. 10864 del 2005), si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (...), quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione (...) dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine".

Il processo tributario ha natura dispositiva quanto all'allegazione dei fatti e pertanto spetta esclusivamente alle parti la delimitazione del thema decidendum della controversia.

In presenza di specifiche eccezioni sollevate nel ricorso di primo grado, va verificato che la controparte abbia adeguatamente assolto all'onere della prova, escludendo la validità di mere dichiarazioni di parte che, qualora non supportate da elementi oggettivi, non possono costituire di per sé sufficienti mezzi di prova.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, il puntuale ed esaustivo assolvimento dell'onere della prova costituisce, infatti, elemento fondamentale ai fini dell'esito della controversia.

Si invitano conseguentemente gli uffici dell'Agenzia a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in esame e, soltanto qualora ne ricorrano i presupposti, a rideterminare la sanzione in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.



Welfare

L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata Precisioni

Dopo le indicazioni fornite con la circolare n.76/07, l'Inps torna sulla materia dell'indennità di malattia prevista a favore degli iscritti alla Gestione separata e, con l'occasione, ne specifica i soggetti beneficiari.

► MESSAGGIO Inps n. 12768/07. **Liquidazione in tempo reale delle prestazioni economiche temporanee ai collaboratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n. 335.**

Con circolare n.76 del 16 aprile 2007, sono state impartite disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) inerenti la liquidazione dell'indennità giornaliera di malattia in favore dei collaboratori e categorie assimilate, richiamati in oggetto. Ai fini dell'applicazione delle predette direttive, come pure per le prestazioni inerenti la maternità e l'assegno per il nucleo familiare, gli operatori di sede hanno segnalato difficoltà a volte incontrate nel reperimento, negli archivi della Gestione separata, della contribuzione versata in favore dei richiedenti la prestazione in argomento.

È noto che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi non è applicabile il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Pertanto, si forniscono alcune utili indicazioni operative, affinché gli inconvenienti sopra detti non siano causa di ritardi o di dinieghi all'erogazione delle prestazioni in argomento.

(Omissis)

Destinatari

Quanto sopra premesso, si precisa infine che i collaboratori a progetto e categorie assimilate destinatari delle prestazioni temporanee economiche di cui alla circolare n. 76/2007 sopra citata, secondo l'interpretazione letterale della legge, sono i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori "a progetto".

Esclusi

Si rammenta che sono esclusi dalle prestazioni economiche in argomento i soggetti che svolgono "prestazioni occasionali" (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente).

Sono altresì escluse le categorie "tipiche" quali quelle di: amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i titolari di rapporti di "lavoro autonomo occasionale" di cui all'articolo 2222 del codice civile, i venditori "porta a porta" e gli associati in partecipazione.

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Assistenza

Permessi ex articolo 33 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

La Corte di Cassazione Sezione lavoro con la sentenza n. 7701 del 16.5.2003, aveva censurato l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92 sostenuta dall'Inps secondo la quale la presenza in famiglia di altra persona, tenuta a provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità escludesse il diritto ai tre permessi mensili retribuiti affermando che "spirito della legge è quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Ove tale convenienza non sia raggiunta, un'interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti". Più di recente, la stessa Corte, con la sentenza n.13481 del 20.7.2004, ha confermato detto orientamento, ulteriormente specificando che: "essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore".

Considerando come consolidato detto orientamento giurisprudenziale, l'Inps indica i seguenti nuovi criteri, ai fini del riconoscimento del diritto ai permessi in oggetto:

1. a nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
2. la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - potrà liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
3. tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
4. i benefici si debbono riconoscere anche a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, fermo il potere organizzativo del datore di lavoro. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medica legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro



medico legale della sede Inps competente;

5. il requisito dell'esclusività della stessa non deve coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;

6. per esplicita previsione legislativa, non dà titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore; salva l'eccezione del ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale

della sede Inps, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

7. l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare rientra tra le fattispecie previste dal Tu n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Resta fermo il diritto/dovere della pubblica amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione.

Determinazione dell'indennità di mobilità

Respingendo la tesi del lavoratore, secondo cui per determinare l'importo dell'indennità di mobilità bisognerebbe fare riferimento alla retribuzione di fatto, ricomprendendovi tutto quanto in concreto percepito nell'ultimo mese dal lavoratore, la Suprema Corte ha affermato che la retribuzione di riferimento è quella globale, ovvero quella composta da paga contrattuale, contingenza e mensilità supplementari.

► CASSAZIONE, sez. lav, 24.1.2007, n. 1578. **Lavoro - Indennità di mobilità - Determinazione della base di calcolo - Riferimento alla retribuzione media globale - Soggezione a contribuzione - Necessità**

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di mobilità, la retribuzione di riferimento è quella media globale soggetta a contribuzione, che non sia inferiore alla retribuzione, prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero della giornate di lavoro prestate.

Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo

Secondo l'Inps, in ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro concordata tra datore di lavoro e lavoratore sono dovuti i

Orientamenti e giurisprudenza

contributi, calcolati sui minimali di retribuzione. Diverso ed a nostro avviso ineccepibile il giudizio della Cassazione, secondo il quale, a conferma delle decisioni di merito, ove in un rapporto di lavoro non sia dovuta prestazione lavorativa né retribuzione-corrispettivo non è applicabile il minimale.

► CASSAZIONE, sez. lav. 7 marzo 2007, n. 5233. **Previdenza - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Sospensione temporanea concordata del rapporto di lavoro - Minimale contributivo - Applicabilità - Esclusione**

In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una temporanea sospensione del rapporto di lavoro, nel quale, sia pur temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro, né l'obbligazione di prestare lavoro, né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non è dovuta alcuna contribuzione all'ente previdenziale per il periodo di sospensione, neppure nella misura corrispondente al minimale contributivo.

Nuove assunzioni e Tfr

La riforma della previdenza complementare (Dlgs n. 252/05) ha imposto ai datori di lavoro un ulteriore obbligo, in ipotesi di nuove assunzioni.

Si tratta dell'acquisizione delle informazioni circa le scelte che il neoassunto ha fatto o intende fare, in ordine alla destinazione del suo trattamento di fine rapporto.

Possiamo immaginare quattro situazioni tipo.

La prima riguarda quei lavoratori che alla data del 31.12.2006 già versavano il 100% del Tfr ad un fondo pen-



Welfare

sione. Costoro sono stati esonerati dalla compilazione dei modelli Tfr1 e Tfr2 e, pertanto, possono provare la scelta effettuata producendo copia del modulo di adesione al fondo. Inoltre, entro sei mesi dall'assunzione, dovranno comunicare al datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare andrà versato il Tfr.

Qualora il lavoratore non effettui la scelta, il Tfr sarà destinato al fondo di categoria oppure a FondInps.

Nella seconda situazione siamo di fronte a lavoratori che, nel corso del primo semestre del 2007, hanno deciso di destinare il Tfr alla previdenza complementare o tacitamente (silenzio-assenso) o esplicitamente (consegna dei modelli).

Anche questi lavoratori, una volta prodotti i documenti attestanti l'adesione alla forma previdenziale, entro sei mesi dall'assunzione dovranno indicare al nuovo datore di lavoro la

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Orientamenti e giurisprudenza

destinazione del Tfr; in mancanza si attiverà il meccanismo di conferimento tacito.

Nella terza situazione si trovano i lavoratori che hanno optato per mantenere in azienda il Tfr: costoro, una volta esibita la copia del modello Tfr1 o Tfr2, non devono fare altro, salvo che esplicitamente scelgano di aderire ad una forma di previdenza complementare.

L'ultima situazione si riferisce a coloro che non hanno ancora effettuato alcuna scelta e a coloro che hanno interamente riscattato la loro posizione individuale dalla forma complementare scelta in precedenza (si tratta dell'unico caso in cui il lavoratore, dopo aver aderito alla previdenza complementare, può tornare sulla sua decisione e mantenere il Tfr). I lavoratori in esame dovranno ricevere il modello Tfr2 e le relative informative per poter esprimere la loro scelta entro il semestre dall'assunzione.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro – La delega – Caratteristiche – Precisazioni – Novità **Pag. 43**
- ▶ Sicurezza sul lavoro – Testo unico per la sicurezza sul lavoro. Disegno di legge per la delega al Governo. **Pag. 44**

AMBIENTE

- ▶ Norme in materia ambientale. Testo unico Dlgs 152/2006. Deposito temporaneo di rifiuti per conto terzi. Adempimenti del produttore **Pag. 44**

In PRIMO PIANO

Sicurezza sul lavoro La delega Caratteristiche Precisazioni - Novità

Per quanto concerne l'inquadramento e la validità della delega, e la distinzione delega di funzioni/delega materiale, rinviamo al nostro precedente articolo sul tema, (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 164, maggio 2006, pag. 41).
Con il presente articolo affronteremo invece la portata di alcuni dei requisiti della stessa, che innanzitutto elenchiamo qui di seguito. ▼

I requisiti della delega:

- La delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale.
- Il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli.
- Il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa.
- Unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i corrispondenti poteri decisionali e di spesa.

- L'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Con riguardo al primo punto, in particolare, è bene sottolineare che la delega esplica pienamente i suoi effetti nei confronti del soggetto delegato, conseguentemente liberando da responsabilità il soggetto delegante, solo qualora l'autonomia decisionale del delegato sia piena ed effettiva: è fatto perciò divieto di ingerenza da parte del delegante nell'attività del delegato; non devono inoltre essere avanzate richieste di intervento da parte del delegato.

Resta in ogni caso in capo al soggetto delegante l'obbligo di vigilare e controllare che il delegato eserciti la delega conformemente all'incarico ricevuto, e nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

La delega è efficace in ordine a tutti (e soltanto) i punti specificamente oggetto del suo contenuto.

Non è più richiesto l'elemento delle notevoli dimensioni dell'impresa: il recente orientamento della Corte di Cassazione ha valorizzato il dato qualitativo dell'organizzazione aziendale, seguendo l'orientamento di quella parte della dottrina per cui occorre avere riguardo agli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione delle imprese moderne, i quali risultano identici quale che sia la dimensione dell'impresa; né va dimenticato che anche nelle aziende di dimensioni medio-piccole può accadere che il datore di lavoro (o gli amministratori, in caso di società) non siano in grado o non ritengano opportuno svolgere personalmente tutti gli adempimenti loro imposti dalla legge.

Quanto all'ultimo requisito, la giurisprudenza richiede che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo; a questo fine risponde il requisito della forma scritta, che consente di provare agevolmente e in modo certo la delega.

Per completezza, va comunque detto che, nella individuazione delle responsabilità penali, occorre sempre avere riguardo al dato sostanziale e funzionale ed agli effettivi poteri legati allo svolgimento concreto delle attività (vigendo il principio della personalità della responsabilità penale, costituzionalmente garantito all'art. 27 Cost.), come ha avuto occasione di ribadire più volte anche la Corte di Cassazione.

In ragione di ciò, qualora in una azienda siano presenti più soggetti con la qualifica di dirigente (v. rubrica dell'art. 4 Dlgs 626/1994: "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto"), se uno solo di essi è chiamato ad occuparsi di tutti gli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, occorre una specifica delega in tal senso.

Lo schema di delega dovrà essere strutturato sulla base dei requisiti elencati, e pertanto contenere, essenzialmente, i seguenti elementi:

- i dati personali che individuano il datore di lavoro (o il rappresentante legale della società);
- la ragione sociale, la sede, la partita Iva, e gli altri dati che identificano l'azienda di cui si tratta;
- la volontà di delegare;
- i dati personali che valgono ad identificare il soggetto delegato;
- i requisiti di capacità tecnica e qualifica professionale del delegato;

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

- la esatta indicazione, la puntualizzazione degli aspetti (tutti o solo alcuni) della sicurezza che si intendono fare oggetto di delega;
- le esigenze organizzative in base alle quali si ritiene necessario delegare gli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro;
- la dichiarazione di trasferimento dei corrispondenti poteri decisionali e di spesa.

Testo unico per la sicurezza sul lavoro Disegno di legge per la delega al Governo

È del 2003 la legge (L. 229/2003) che ha delegato il Governo ad emanare un Testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e della sicurezza sul lavoro.

La bozza aggiornata al 30 dicembre 2006 delle legge delega aggiunge una specifica considerazione circa la necessità di assicurare i livelli essenziali di tutela nel rispetto del riparto di competenza tra Stato e Regioni.

Vediamo alcuni tra i punti fondamentali del nuovo Testo unico. Il nuovo "Testo unico", secondo le linee guida del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 22/1/2007, sarà in palese discontinuità con il passato e non avrà solo natura compilativa, ma tenderà a modificare il quadro normativo esistente, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, l'equilibrio tra Stato e Regioni e, soprattutto, l'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale.

Con riguardo al rapporto tra Stato e Regioni, l'attuale ripartizione di competenze in materia ha creato non poche difficoltà perché la linea tracciata dal Consiglio di Stato nella passata legislatura (pareri del 31 gennaio e del 7 aprile 2005) riba-

Norme in materia ambientale Testo unico Dlgs 152/2006 Deposito temporaneo di rifiuti per conto terzi Adempimenti del produttore

Nel nostro precedente articolo, avevamo commentato le norme di cui agli artt. 208, comma 17 e 210, comma 5 del TUA (Testo unico ambientale) in relazione alla previsione secondo cui "il conferimento dei rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempi-

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Sicurezza e igiene del lavoro

diva che le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non rientravano nella competenza esclusiva dello Stato. Tale posizione ha quindi riconosciuto de facto un diritto di veto da parte delle Regioni sulle proposte del Governo centrale. Punto qualificante, dunque, ma delicato, che potrebbe dar luogo a conflitti di attribuzione delle competenze.

Una delle novità fondamentali del nuovo Tu riguarderà la semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza, specialmente per le piccole e medie imprese, con l'intento di ricercare misure che favoriscano la garanzia della sicurezza in azienda, in modo che essa venga vista non più come uno dei molti obblighi cui adempiere, bensì come un obiettivo della gestione, tesa ad allargare la cultura di base e parte integrante di essa.

Sono previste altresì misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici sul modello dei finanziamenti erogati dall'Inail.

In tema di vigilanza, poi, si vuole che essa sia più efficace evitando duplicazioni e sovrapposizioni e razionalizzando il coordinamento degli interventi ispettivi a ciò deputati.

Viene inoltre valorizzato il ruolo della bilateralità, quale necessario supporto dei datori di lavoro per tutti gli adempimenti, con l'intento di potenziare le funzioni degli organismi paritetici.

La revisione del sistema sanzionatorio costituisce il cuore del provvedimento, perché il disegno di legge delega prevede, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria anche l'infrazione di sanzioni interdittive, comunque di durata non superiore all'anno e graduate sulla gravità del reato.

Questo ultimo aspetto è la vera novità del disegno di legge poiché tali misure (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione di licenze e autorizzazioni, esclusione da agevolazioni e finanziamenti) sono molto gravi e si aggiungono alla responsabilità penale personale dei soggetti coinvolti.

Questa è una prima visione d'insieme delle principali novità che saranno contenute nel "Testo unico".

Ambiente

mento agli obblighi di cui all'art. 188, comma 3"; disposizione, quest'ultima, che stabilisce i casi di esclusione della responsabilità del produttore.

Ferme restando le osservazioni in merito svolte, è importante sottolineare che l'affidamento in questione ad un terzo autorizzato non è sufficiente a "de-responsabilizzare" in ogni caso il produttore.

Gli adempimenti documentali relativi alla redazione del registro di carico e scarico, del formulario e del Mud sono infatti e comunque posti in capo al produttore, il cui nominativo comparirà quindi su tali documenti; sarebbe poi opportuno specificare, nella sezione dedicata alle "Annotazioni" del formulario, che la gestione del deposito temporaneo è effettuata in conto terzi, indicando la ragione sociale del soggetto affida-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Ambiente

tario (a sua volta tenuto all'annotazione sui registri di carico e scarico, come previsto dalle norme di cui agli artt. 208, comma 17 e 210, comma 5 citati).

Il produttore di rifiuti è, del resto, da sempre individuato (dalla normativa ambientale -comunitaria e nazionale- finalizzata alla tutela dell'ambiente e della salute umana), come il soggetto principe cui attribuire la responsabilità del rifiuto; in particolare, ai sensi del Tua, egli è principalmente e direttamente responsabile per il corretto avvio allo smaltimento o recupero dei rifiuti fino alla loro destinazione finale.

È pur vero che se guardiamo alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 258, comma 4 Tua, in tema di trasporto dei rifiuti "senza formulario o con formulario recante dati incompleti o inesatti", tale norma configura l'illecito (penale o amministrativo, a seconda che si tratti rispettivamente di rifiuti pericolosi o non pericolosi) a carico del trasportatore, con esclusione degli altri due soggetti coinvolti nel "viaggio" dei rifiuti: il mittente (produttore) e il destinatario dei rifiuti (titolare del sito di destinazione della partita di rifiuti); la condotta formalmente riconducibile allo schema tipico dell'art. 258, comma 4 è quindi relativa al (solo) trasporto.

È altrettanto vero, però, che il sistema prevede la compilazione del formulario di trasporto in 4 copie, con le relative sottoscrizioni; in tal modo, assumono rilevanza penale anche condotte che sono sì atipiche (avuto riguardo alla fattispecie legale descrittiva: l'art. 258, comma 4, nel nostro caso), ma che,

al contempo, integrano un contributo cosiddetto agevolatore rispetto alla realizzazione del fatto illecito, a titolo di concorso di persone.

In caso di trasporto di rifiuti, le condotte del produttore, dell'affidatario, del destinatario finale non corrispondono alla descrizione, fatta dalla norma, della condotta tipica ascrivibile al trasportatore, di cui all'art. 258, comma 4 in questione; e tuttavia, affidando, inviando, ricevendo la partita di rifiuti essi apportano un contributo causalmente rilevante ai fini della realizzazione del fatto illecito, rispondendo, così, a titolo di concorso di persone:

Precisamente, si avrà:

- concorso nel reato, per il trasporto di rifiuti pericolosi, in virtù del combinato disposto degli artt. 258, comma 4 Tua e 110 c.p. ("quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita");
- concorso nel fatto illecito, per il trasporto di rifiuti non pericolosi, in virtù del combinato disposto dell'art. 258, comma 4 Tua e art. 5, L. 689/1981 ("quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta").

Non è dunque esatto ritenere che il produttore dei rifiuti, una volta conferiti i rifiuti ad un trasportatore o ad un altro terzo (ad es., l'affidatario, appunto), possa ritenersi completamente spogliato da ogni responsabilità. Si ha, piuttosto, una condivisione di responsabilità, nel senso sopra illustrato.



Tributario

l'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte indirette

TRIBUTARIO

Indice

IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva – Invio telematico degli elenchi clienti e fornitori – Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 28 maggio 2007. **Pag. 47**
- ▶ Rimborsi dell'Iva relativi ai veicoli – Circolare dell'Agencia delle Entrate n. 28 del 16 maggio 2007. **Pag. 48**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Spese palestre – Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2007. **Pag. 49**
- ▶ Contributi ad associazioni di categoria – Deducibilità. **Pag. 50**
- ▶ Deducibilità spese telefoniche – Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 104 del 17 maggio 2007. **Pag. 50**
- ▶ Assistenza fiscale – Mod. 730 – Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 63 del 7 maggio 2007. **Pag. 50**
- ▶ Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico – Circolare dell'Agencia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007. **Pag. 51**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture – Decreto del ministero dell'Economia del 20 marzo 2007. **Pag. 51**
- ▶ Studi di settore – Circolare Agencia delle Entrate n. 31 del 22 maggio 2007. **Pag. 53**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Ici – Comunicazione eventi a decorrere dall'anno 2007 – Comune di Milano. **Pag. 57**
- ▶ Approvazione del modello Ici – Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2007. **Pag. 58**
- ▶ Ici – Aliquote e detrazioni – Comune di Milano – Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 7 marzo 2007 e n. 15 del 29 marzo 2007. **Pag. 58**

VARIE

- ▶ Dichiarazione dei redditi – Proroga – Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 7 maggio 2007. **Pag. 60**
- ▶ Sanzioni – Istituzione codici tributo – Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 109 del 22 maggio 2007. **Pag. 60**

In PRIMO PIANO

Iva Invio telematico degli elenchi clienti e fornitori Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 28 maggio 2007

L'Agencia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 28 maggio 2007, recante: "Per invio telematico elenco clienti fornitori primo appuntamento il 15 ottobre. A regime invio il 29 aprile di ogni anno, si dovrà indicare codice fiscale e importo operazioni".

Scatterà il prossimo 15 ottobre il primo invio degli elenchi clienti fornitori all'amministrazione finanziaria relativo alle operazioni concluse nel 2006.

Per i contribuenti con un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione Iva trimestrale (516.000 euro per le cessioni di beni e 309.000 per le prestazioni di servizio) l'invio è previsto entro il 15 novembre. ▼

Al fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l'importo delle operazioni effettuate, l'eventuale imposta relativa e l'anno cui si riferisce la comunicazione.

Il provvedimento varato dal direttore dell'Agencia delle Entrate ha ottenuto il via libera del Garante per la protezione dei dati personali ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Aderendo anche alle richieste avanzate dai rappresentanti delle associazioni di categoria al tavolo tecnico con l'Agencia delle Entrate, il provvedimento introduce alcune misure per alleggerire l'impatto sui contribuenti in sede di prima applicazione.

In particolare, per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita Iva e potrà essere indicata anche solo la partita Iva del soggetto cliente o fornitore.

Inoltre, sono escluse dall'obbligo della comunicazione le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è previ-



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte indirette

sta la registrazione ai fini Iva e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.

È anche esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.

A decorrere dal 2008, i soggetti obbligati dovranno comunicare il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi, il codice fiscale e l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva.

Inoltre, per ciascun soggetto cliente o fornitore dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione e l'importo dell'imposta relativa; l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa riguardanti annualità precedenti.

Non sarà, invece, necessario trasmettere i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, le importazioni e le esportazioni, ad esclusione delle c.d. esportazioni "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.

Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.

Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate, rispettando le specifiche tecniche allegato al provvedimento in esame.

Il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto per il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Rimborsi dell'Iva relativi ai veicoli Circolare n. 28 dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 28 datata 16 maggio 2007, recante: "Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2007 - Approvazione del modello per la richiesta di rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, modalità semplificata di compilazione".

Richiesta di rimborso mediante utilizzo del modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2007

Come noto, per gli acquisti e le spese dei veicoli ex art. 19-bis 1, lett. c) e d) del Dpr n. 633/1972, effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, è previsto il recupero solo attraverso il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'istanza deve essere presentata entro il 20 settembre 2007.

La detrazione è ammessa nella misura del 35% per l'agricol-

tura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura, del 40% per gli altri settori di attività e del 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

L'ammontare effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione Iva già operata, nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, considerando l'Iva indebitabile.

L'Iva non originariamente detratta di cui si chiede la restituzione può, infatti, aver concorso alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap quale maggior costo deducibile (es. maggiori ammortamenti, maggior costo deducibile dei carburanti, minori plusvalenze in caso di cessione, ecc.).

Per tale motivo, le somme chieste a rimborso a titolo di Iva non detratta devono essere diminuite delle somme da restituire all'erario in quanto riferite ai maggiori costi dedotti ai fini delle imposte dirette.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni volte ad agevolare i contribuenti nella compilazione del modello da utilizzare per richiedere il rimborso.

In particolare, nella circolare in esame viene specificato quanto segue.

I contribuenti che abbiano svolto attività diverse, soggette a differenziate percentuali forfetarie di detrazione, senza tenere separata contabilità, terranno conto dell'attività svolta in via principale omettendo di compilare righe distinti per ciascuna delle attività esercitate.

Nel modello va, altresì, indicata l'Iva dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile delle operazioni di rivendita, effettuate entro il 13 settembre 2006, degli autoveicoli cui l'istanza di rimborso è riferita.

In tal caso, infatti, non è più applicabile la norma di cui all'articolo 30, comma 5, della legge n. 388/2000, che limitava la base imponibile della rivendita.

In virtù delle particolari modalità di rideterminazione delle imposte sul reddito e dell'Irap, attraverso la compilazione del modello di richiesta di rimborso, resta escluso l'obbligo di modificare le dichiarazioni dei redditi già presentate.

Inoltre, il rimborso dell'Iva non dà luogo alla realizzazione di sopravvenienze attive imponibili, non ricorrendo i presupposti applicativi dell'articolo 88 del Tuir.

Per l'anno d'imposta 2006, non essendo state ancora presentate le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, fatta eccezione per i contribuenti con periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, non si pone di regola il problema di tener conto degli effetti reddituali ai fini della richiesta del rimborso.

La sezione Redditi/Irap 2006 del quadro AR riepilogo è riservata, pertanto, ai contribuenti con periodo d'imposta chiuso nel corso 2006 che abbiano già presentato le relative dichiarazioni computando come maggior costo la percentuale di Iva indebitabile chiesta a rimborso.

Imposte sul reddito e Irap

Allo scopo di rendere più agevole la richiesta di rimborso, i contribuenti per i quali risultasse particolarmente difficoltosa l'indicazione analitica (nei diversi campi) dei dati relativi alle



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte indirette

TRIBUTARIO

imposte dirette, potranno omettere di compilare la sezione "Redditi/Irap" presente nel quadro AR Riepilogo.

In tal caso, gli importi che, per effetto della maggior Iva detratta, sono dovuti a titolo di maggiori imposte sul reddito, comprese le addizionali comunali e regionali, e di Irap, saranno indicati nel solo rigo AR42 (Totale maggiori imposte redditi/ Irap).

Rivendita dei veicoli per i quali si chiede il rimborso della maggior Iva detraibile

In caso di rivendita entro il 13 settembre 2006 dei veicoli cui si riferisce la maggior detrazione dell'Iva chiesta a rimborso, per corrispondere ad analoghe richieste di semplificazione nella esposizione dei dati relativi all'Iva dovuta per effetto della variazioni in aumento della base imponibile, i contribuenti interessati potranno non compilare i righe AR2, AR12, AR22 e AR32 del quadro AR Riepilogo.

La maggiore imposta derivante dalla rivendita andrà direttamente a decurtare l'ammontare indicato nel rigo AR41 "Totale Iva spettante" del medesimo quadro, senza necessità di effettuare le variazioni in aumento ai sensi dell'art. 26 del Dpr n. 633/1972.

In tal caso, l'ammontare indicato nel rigo AR41 sarà abbattuto di un importo corrispondente alla maggiore imposta dovuta in relazione alla vendita degli autoveicoli, rispetto alla somma dei righe AR3, AR13, AR23, AR33 (nei quali deve essere indicata la maggiore detrazione Iva spettante per ogni anno).

Controllo delle istanze di rimborso. Criteri selettivi

La complessità del calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a rimborso, con riferimento ad un numero molto elevato di contribuenti, avrà pesanti ripercussioni anche sull'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per esigenze di economicità, pertanto, gli uffici concentreranno l'azione di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 hanno dichiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo

inferiore al 10 per cento rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (Iva spettante), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto delle rivendite.

Nel caso di rivendita dei veicoli interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo, le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righe la maggior Iva dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di Iva chiesta a rimborso, una somma inferiore all'1 per cento rispetto al totale dei righe AR3, AR13 AR23, AR33.

Tenuto conto, sulla base di criteri di medietà, delle imposte su redditi e dell'Irap assolta dai contribuenti interessati, nonché dei valori economici delle autovetture e dei tempi di rinnovo delle stesse, si ritiene che le percentuali sopra riportate esprimano con ragionevole approssimazione l'incidenza media, sul rimborso dell'Iva spettante, dei fattori da considerare ai sensi della normativa vigente.

Individuazione analitica della misura della detrazione spettante

Alternativamente alla modalità di rimborso forfetaria fin qui esposta, rimane sempre possibile l'individuazione analitica della misura della detrazione spettante, mediante presentazione dell'istanza di rimborso, entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006.

L'istanza deve essere corredata dei dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti (da allegare alla domanda):

- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa;
- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

Spese palestre Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive del 28 marzo 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive del 28 marzo 2007 recante: "Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive".

Imposte dirette

Come noto, la Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha previsto l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210.

Con il provvedimento in esame sono state indicate le specificazioni, qui di seguito illustrate.

Per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non



Tributario

agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli sopra indicati, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La spesa è certificata da bollettino bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti sopra indicati, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Contributi ad associazioni di categoria Deducibilità

Con riferimento all'argomento in oggetto, si ricorda la disciplina degli oneri fiscali e contributivi prevista dall'art. 99 del Tuir.

In particolare, ai sensi dell'art. 99, comma 3 del Tuir i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale delibera dell'associazione.

Da tale norma emerge che la deducibilità dei contributi in argomento deve essere operata per cassa e non in base al principio di competenza economica di cui all'art. 109 del Tuir, nel senso cioè che la deducibilità resta subordinata alla condizione che essi siano stati effettivamente pagati.

Ai fini della deducibilità non è invece richiesta la periodicità dei contributi; pertanto, sono deducibili anche quelli corrisposti una tantum (in presenza di una formale delibera dell'associazione).

Non sono deducibili le somme aventi natura di liberalità che l'associato eroga all'associazione.

Deducibilità spese telefoniche Risoluzione n. 104 dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 104 datata 17 maggio 2007, recante: "Istanza di interpello - Art. 102, comma 9 del Tuir".

Come noto, la Legge Finanziaria 2007 ha fissato con effetto

dal 1° gennaio 2007 all'80% il limite di deducibilità dal reddito d'impresa delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, delle spese di impiego e manutenzione relativi ad "apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

Tale disciplina è estesa anche ai titolari di reddito derivante dall'esercizio di attività artistiche o professionali.

Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che il codice delle comunicazioni, nella parte alla quale fa rinvio la norma fiscale in esame, riguarda "i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (,,,)".

Dal tenore della disposizione, che ricomprende nel proprio ambito indistintamente i servizi di comunicazione e, dunque, anche i servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, discende che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che quella mobile utilizzata nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale o artistica (in tal senso anche le istruzioni di Unico 2007 - Persone fisiche, Fascicolo 1, voce "Appendice", che a pagina 73, in materia di acconto Irpef per il periodo d'imposta 2007, fanno riferimento alle spese riguardanti indistintamente tutte le tipologie di "telefonia").

Con il provvedimento in esame si ritiene che siano compresi nell'ambito applicativo della disposizione in esame, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

In particolare, rientrano nell'ambito applicativo della norma in esame le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router Adsl (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale.

Assistenza fiscale - Mod. 730 Decreto n. 63 del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 63 del 7 maggio 2007 recante: "Regolamento



Tributario

recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Con il provvedimento in esame sono state introdotte alcune novità in materia di assistenza fiscale resa dai Caf, sostituti d'imposta e professionisti abilitati.

Con il decreto in esame viene anticipato al 25 ottobre il termine, originariamente fissato al 31 ottobre, per la presentazione del mod. 730 integrativo, che potrà essere utilizzato non solo per effettuare correzioni a favore del contribuente, ma anche a seguito di errori che non incidono sulla determinazione delle imposte.

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico Circolare n. 36

Studi di settore Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture Decreto del ministero dell'Economia del 20 marzo 2007

Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007 recante: "Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture".

Approvazione degli studi di settore

Sono approvate le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture:

a) Studio di settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore SD05U) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi), codice attività 15.11.0; Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione, codice attività 15.12.0; Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne, codice attività 15.13.0;

b) Studio di settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette

dell'Agencia delle Entrate del 31 maggio 2007

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 36 data 31 maggio 2007, recante: "Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344 - 345- 346 - 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)".

Come noto, la legge finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti per la fruizione di tale detrazione d'imposta.

La circolare è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Imposte dirette e indirette

SD11U) Produzione di olio di oliva grezzo, codice attività 15.41.1; Produzione di oli grezzi da semi oleosi, codice attività 15.41.2; Produzione di olio di oliva raffinato, codice attività 15.42.1; Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati, codice attività 15.42.2;

c) Studio di settore TD13U (che sostituisce lo studio di settore SD13U) Finissaggio dei tessuti, codice attività 17.30.0;

d) Studio di settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore SD15U) Trattamento igienico del latte, codice attività 15.51.1; Produzione dei derivati del latte, codice attività 15.51.2;

e) Studio di settore TD17U (che sostituisce lo studio di settore SD17U) Fabbricazione di altri prodotti in gomma, codice attività 25.13.0; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 25.21.0; Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 25.22.0; Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia, codice attività 25.23.0; Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche, codice attività 25.24.0;

f) Studio di settore TD23U (che sostituisce lo studio di settore SD23U) Laboratori di cornici, codice attività 20.51.2;

g) Studio di settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore SD30U e SM26U) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività 37.10.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività 37.20.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, codice attività 37.20.2; Commercio all'ingrosso di rottami e sotto-

TRIBUTARIO



Tributario

prodotti della lavorazione industriale metallici, codice attività 51.57.1; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.), codice attività 51.57.2;

h) Studio di settore TD31U (che sostituisce lo studio di settore SD31U) Fabbricazione di saponi, detersivi, e detergenti e di agenti organici tensioattivi, codice attività 24.51.1; Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, codice attività 24.51.2; Fabbricazione di profumi e cosmetici, codice attività 24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice attività 24.63.0.

Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel provvedimento in esame sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore TD05U;
- 2, per lo studio di settore TD11U;
- 3, per lo studio di settore TD13U;
- 4, per lo studio di settore TD15U;
- 5, per lo studio di settore TD17U;
- 6, per lo studio di settore TD23U;
- 7, per lo studio di settore TD30U;
- 8, per lo studio di settore TD31U.

Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua, altresì, tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel provvedimento in esame, nonché ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando quanto disposto nel provvedimento in esame per la determinazione del reddito imponibile.

In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TD18U (Ceramica), approvato in evoluzione con apposito provvedimento, per gli studi di settore TD20U (Meccanica leggera) e TD32U (Meccanica pesante), approvati in evoluzione con apposito provvedimento, nonché per lo studio di settore TD35U (Editoria), approvato con apposito provvedimento, è stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento, le cui modalità applicative sono specificate nelle note tecniche e metodologiche (allegato n. 9 per lo studio di settore TD18U, allegato n. 10 per gli studi di settore TD20U e TD32U, allegato n. 11 per lo studio di settore TD35U).

Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame si

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Applicazione monitorata degli studi di settore

Lo studio di settore TD13U, approvato in evoluzione con il provvedimento in oggetto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, che si avvale anche del parere della commissione degli esperti, ed è utilizzabile esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2006, hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 85, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) e) ed f) del Tuir, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione del predetto studio di settore, non sono assoggettabili ad accertamento, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito dell'applicazione dello studio.

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame non si applicano:

- a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Variabili delle imprese

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD05U, TD11U, TD13U, TD15U, TD23U, TD31U, approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD05U, SD11U, SD13U, SD15U, SD23U, SD31U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedimento.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TD17U e TD30U approvati con il provvedimento in esame è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SD17U, SD30U e SM26U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedimento, nonché sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESD17 ed ESD30, approvati con apposito provvedimento.



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Determinazione del reddito imponibile

Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 85 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi sopra descritti è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.

Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci ed alle variabili suindicate devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

I contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
Gli studi di settore TD07A (Calzetteria), TD07B (Maglieria) e TD08U (Calzaturiero), approvati in evoluzione con apposito provvedimento, nonché gli studi TD14U (Tessile) e TD33U (Oreficeria), approvati in evoluzione con apposito provvedimento, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Approvazione definitiva degli studi di settore monitorati

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono approvati in via definitiva gli studi di settore TD06U (Ricami), TD10B (Biancheria per la casa) e lo studio di settore TD21U (Occhialeria), approvato in applicazione monitorata, sono approvati in via definitiva.

Studi di settore - Novità Circolare n. 31 dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 31 del 22 maggio 2007, recante: "Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti e, soprattutto, ai suoi uffici periferici, un metro di comportamento per applicare senza distorsioni le nuove disposizioni in materia di studi di settore introdotte nel corso dell'anno 2006.

Riportiamo qui di seguito una sintesi dei suoi principali contenuti.

Due sono gli aspetti rilevanti: il tenore fortemente descrittivo di tutte le fattispecie considerate, trattate in modo esaustivo per spiegarne portata ed effetti sui contribuenti, con numerosi esempi chiarificatori, ed i "messaggi" agli uffici che contengono direttive sul comportamento corretto da tenere caso per caso col fine dichiarato di applicare, soprattutto con riferimento agli indicatori di normalità economica per il 2006, le nuove disposizioni transitorie con equità e ponderazione.

In questo senso si invita a considerare con attenzione le seguenti circostanze che vengono definite nella circolare, sia con riferimento al comportamento degli uffici periferici dell'amministrazione, sia - a maggior ragione - nelle fasi dell'assistenza prestata alle imprese associate con riguardo proprio all'applicazione degli studi di settore (fin dal momento della comunicazione dei dati necessari per la corretta configurazione dell'attività e nel caso della asseverazione dei motivi che hanno condotto ad eventuali scostamenti rispetto al dichiarato):

- scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali potrebbero rivelarsi inidonei ad integrare le "gravi incongruenze" (e rendere anche difficile per il contribuente contraddire le risultanze dello studio);

- gli uffici, quando individueranno i soggetti da sottoporre a controllo, dovranno considerare prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, per evitare di innescare accertamenti scarsamente proficui;

- il contraddittorio con il contribuente rappresenta una fase essenziale del procedimento di accertamento basato sugli studi di settore. L'ufficio deve verificare e adeguare le risultanze dello studio alla situazione effettiva del contribuente, garantendogli la possibilità di giustificare sul mancato adeguamento;

- la Cassazione ha stabilito che il contribuente può confutare il ragionamento presuntivo dell'amministrazione anche con circostanze o elementi che non sono presi in considerazione dallo studio di settore e che confermano la validità del suo operato;

- ancora la Cassazione afferma che la natura di presunzione degli studi di settore (quale che sia la sua connotazione giuridica) può essere utilizzata legittimamente dall'amministrazione solo se si è svolto regolarmente il contraddittorio col contribuente (oppure se quest'ultimo non ha risposto all'invito dell'ufficio);

- quando si verificano scostamenti assai rilevanti, gli uffici dovranno valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto in fase di contraddittorio, per acquisire elementi in possesso del contribuente che possano dimostrare la eventuale inattendibilità dello studio;

- nel trattare degli indicatori di normalità economica dovranno essere considerate alcune circostanze che, se non attentamente ponderate, possono produrre stime sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente e condurre ad accertamenti non proficui od irragionevoli.

In particolare, si richiama l'attenzione sugli indicatori di normalità economica che si applicano in via transitoria per il solo periodo d'imposta 2006.



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

La legge, infatti, stabilisce che questi indici vengano successivamente sostituiti da specifici indicatori strutturalmente inseriti nei singoli studi e, quindi, più rispondenti alla esigenza di cogliere correttamente la situazione economica dell'impresa, secondo le regole consolidate per la costruzione degli studi di settore (anche per quanto riguarda l'operatività dell'elemento "marginalità" che ora, invece, viene considerato con un dettaglio inferiore).

Questo tipo particolare di indici è stato elaborato sulla base dei dati relativi alla generalità dei soggetti appartenenti a ciascun settore, pertanto la loro applicazione al caso singolo potrebbe dimostrarsi inidonea a cogliere la realtà economica considerata.

La circostanza di questo disallineamento tra la complessa struttura scientifico normativa degli studi e la genericità di questo particolare indicatore è stata stigmatizzata nelle varie occasioni di confronto con l'amministrazione e ha indotto l'Agenzia ad avvertire esplicitamente gli uffici sulla "estrema cautela" da riservare in fase di accertamento proprio nei confronti di quei contribuenti per i quali l'applicazione degli indicatori di normalità economica abbia provocato forti scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio.

A questo proposito, vista la rilevanza che assume questo tipo di indicazione nel vigente meccanismo, si ribadisce l'invito più volte espresso alle associazioni ad usare la massima attenzione nella compilazione del modello di comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi per consentire una rappresentazione corretta delle caratteristiche dell'impresa assistita.

Ciò si dimostrerà di particolare importanza nei casi in cui sono state indicate, nel campo ANNOTAZIONI del modello, particolari caratteristiche dell'attività per definirla come "marginale".

In questa evenienza, infatti, si consolida il ruolo delle associazioni che possono asseverare tali circostanze utilizzando le procedure previste dalle attuali disposizioni (come per esempio quelle dettate per i Caf).

Si ricorda che una corretta compilazione del modello di comunicazione dei dati rappresenta il presupposto per una legittima preclusione dei vari tipi di accertamento presuntivo a favore dei contribuenti "congrui" (anche per adeguamento in dichiarazione) così come sancito dal nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146/98.

La circolare precisa che detta preclusione non opera se le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la legge finanziaria 2007.

Modalità di accertamento per le imprese in contabilità ordinaria anche per opzione

Fino al periodo d'imposta 2004, si può procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione, nel caso di:

- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati;
- scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi

di settore nel periodo d'imposta e contestuale incoerenza rispetto agli indici di natura economica, finanziaria, patrimoniale;

- scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta considerato in presenza di contabilità inattendibile sulla base dei criteri stabiliti dal Dpr n. 570 del 1996.

Con il DL n. 223 del 2006 per i contribuenti in esame viene ampliata la possibilità di utilizzare gli studi di settore in sede di accertamento: si può procedere ad accertamento nel caso di scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore nel singolo periodo d'imposta.

La nuova regola opera dal periodo d'imposta 2005.

L'Agenzia chiarisce che, per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta 2003 e 2004, lo scostamento per almeno due periodi d'imposta, anche non consecutivi, su tre considerati deve essere effettuata considerando anche i periodi d'imposta 2005 e 2006.

Esempio:

Periodo d'imposta 2003	Periodo d'imposta 2004	Periodo d'imposta 2005	
non congruo	congruo	non congruo	si può procedere ad accertamento sia per il 2003 che per il 2005

A tutela dei contribuenti, il DL n. 223 prevede che l'ufficio, prima di notificare l'atto di accertamento, debba invitare il contribuente ad un contraddittorio.

Prima dell'intervento del decreto citato, l'invito al contraddittorio era stabilito solo per i contribuenti in contabilità ordinaria e per gli esercenti arti e professioni, con esclusione dei soggetti in contabilità semplificata.

Utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento

Con la Legge Finanziaria 2007 è stato aggiunto alla fine del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 146 il seguente periodo: "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

Secondo l'Agenzia delle entrate "il nuovo disposto normativo intende semplicemente riaffermare che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente dichiara ricavi o compensi "non congrui" rispetto alla stima, senza che l'amministrazione finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria".

A tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza ha, invece, più volte affermato che lo studio di settore costituisce mera presunzione semplice ed, avendo struttura oggettiva e soggettiva categoriale, è inidoneo a regolare, di per sé, un caso di specie ultima (si veda la sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria, 28-7-2006, n. 17229).

In ogni caso, nella circolare in esame, l'amministrazione conclude invitando i propri uffici a effettuare controlli preferibil-



Tributario

mente sui contribuenti con scostamenti maggiormente significativi.

Indicatori di normalità economica

Con l'intento di ridurre i livelli di evasione e le distorsioni connesse ad una non corretta esposizione dei dati contabili e strutturali, la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto gli indicatori di normalità economica.

Detti indicatori sono il risultato di una specifica analisi dei dati dichiarati in rapporto agli indicatori economici presenti in ciascuno studio e utilizzati per definirne la coerenza.

In altri termini, stanno ad indicare valori di parametri ritenuti adeguati a comportamenti considerati normali nel settore economico di riferimento e per l'ambito territoriale in cui si svolge l'attività.

Gli indicatori saranno parte integrante della metodologia di elaborazione e revisione degli studi a partire dal 2007: il software Gerico, infatti, sarà chiamato a determinare i livelli di congruità dei ricavi e dei compensi tenendo anche conto di detti indicatori.

Per il periodo d'imposta 2006, gli indicatori opereranno, sempre all'interno del software Gerico, affiancando il risultato dello studio di settore relativo.

In particolare, la eventuale incoerenza rispetto agli indicatori determinerà un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla "funzione di ricavo/compenso", nella misura individuata dai decreti di approvazione degli indicatori.

Tali maggiori ricavi o compensi verranno sommati, dal software Gerico, al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la "funzione di ricavo/compenso".

Si avrà un solo valore di riferimento ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore. Per i contribuenti titolari di reddito di impresa, gli indicatori, individuati da Dm 20 marzo 2007, sono i seguenti:

a) *Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi*

L'indicatore in esame verifica che vi sia coerenza tra i costi di disponibilità dei beni mobili strumentali ed i valori dei medesimi esposti ai fini degli studi, onde evitare fenomeni di mancata indicazione del valore dei beni strumentali a fronte di deduzione di quote di ammortamento.

Le soglie massime di coerenza variano a seconda degli studi di settore.

Per costi di disponibilità si intendono gli ammortamenti dei beni mobili strumentali ed i costi per il godimento di beni di terzi; il valore dei beni mobili strumentali è considerato al netto del valore dei beni disponibili in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

b) *Rotazione di magazzino e durata delle scorte*

Rispetto alla gestione del magazzino, esistono due indicatori: la "rotazione di magazzino" e, per quegli studi che non prevedono indicatori di coerenza relativi alla gestione del magazzino, la "durata delle scorte".

Gli indicatori in esame segnalano un'incoerenza (a cui corrisponde un aumento del ricavo di riferimento) solo se vengono soddisfatte le seguenti due condizioni:

- risulta una grave incoerenza rispetto al relativo indicatore di

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

coerenza (ossia, l'indicatore "Rotazione del magazzino" ovvero l'indicatore "Durata delle scorte" è inferiore alla soglia minima di coerenza o, rispettivamente, superiore alla soglia massima di coerenza derivante dall'applicazione dello studio di settore);

- risulta un valore delle "Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" superiore al relativo valore delle "Esistenze iniziali".

In altri termini, ciò che gli indicatori sono destinati ad individuare sono le situazioni in cui siano stati indicati valori delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali difformi.

c) *Valore aggiunto per addetto*

L'indicatore verifica che il valore aggiunto per addetto calcolato, pari al rapporto tra valore aggiunto dell'impresa e numero degli addetti, sia coerente con il valore minimo di soglia individuato con riferimento al singolo studio di settore e all'area territoriale in cui opera l'impresa.

Se il valore calcolato dell'indicatore in questione si posiziona al di sotto della relativa soglia minima di coerenza, il maggior ricavo da normalità economica è determinato moltiplicando il numero degli addetti per la differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore.

Nel commercio, al fine di cogliere le differenze territoriali, sono stati individuati i seguenti indicatori:

- grado di modernizzazione del commercio;
- grado di copertura dei servizi di prossimità;
- caratteristiche socio-economiche del territorio.

Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è ridotto del 50%. L'Agenzia delle entrate chiarisce che sono contribuenti marginali le persone fisiche che presentano ricavi dichiarati, comprensivi degli eventuali maggiori ricavi da congruità e degli eventuali maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi" e dall'indicatore "Rotazione del magazzino" o "Durata delle scorte", inferiori al limite dei ricavi previsto per il regime fiscale delle attività marginali.

Per i soggetti che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2006, il valore della soglia minima di coerenza dell'indicatore "Valore aggiunto per addetto" è ridotto del 60% anziché del 50%.

d) *Redditività dei beni strumentali mobili*

L'indicatore in esame verifica che la redditività dei beni strumentali, pari al rapporto tra il margine operativo lordo e valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria), sia coerente con il valore minimo di soglia individuato con riferimento al singolo studio di settore e all'area territoriale in cui opera l'impresa.

Se il valore calcolato dell'indicatore "Redditività dei beni strumentali mobili" risulta inferiore rispetto al relativo valore minimo di soglia, i maggiori ricavi da normalità economica sono calcolati come prodotto tra il valore dei beni mobili strumen-

TRIBUTARIO



Tributario

tali e la differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell'indicatore.

Da ultimo, l'Agenzia assimila l'introduzione dei nuovi indicatori di normalità economica ad una "revisione" degli studi medesimi; di conseguenza, per il solo periodo d'imposta 2006, per i soggetti che non sono congrui per effetto degli indicatori di normalità economica non opera, in linea generale, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Dpr n. 195/1999, concernente il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale disposizione trova, invece, applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi stimati da Gerico risulta superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, fermo restando che non si tratti di studi revisionati nell'anno d'imposta 2006.

Situazioni particolari connesse all'applicazione degli indicatori di normalità economica

La circolare in esame precisa che gli uffici dell'amministrazione dovranno aver cura di adeguare la stima complessiva operata dal software Gerico alla concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall'applicazione degli indicatori se si ritiene giustificata la non coerenza del contribuente a tali indicatori e tenendo eventualmente conto di situazioni di carattere straordinario che possono aver determinato esiti di "non normalità".

Ad esempio, qualora a seguito della segnalazione di incoerenza dell'indicatore "Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi", il software Gerico evidenzia un maggiore ricavo pari a 1.000 e il contribuente dimostri, in sede di contraddittorio, che l'incoerenza stessa è dovuta all'indicazione di ammortamenti in relazione a un unico bene strumentale venduto nel corso dell'anno ovvero per effetto di ammortamenti anticipati, l'ufficio rettificherà i maggiori ricavi complessivamente stimati da Gerico non tenendo conto, in tutto o in parte, di quelli evidenziati dall'applicazione dell'indicatore di normalità.

Nella circolare in esame, l'Agenzia, inoltre, evidenzia delle situazioni che gli uffici dovranno, al momento della selezione per l'attività di controllo, tenere in debita considerazione, poiché rispetto ad esse l'applicazione degli indicatori di normalità economica potrebbero comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla posizione del contribuente:

- svolgimento dell'attività in condizione di marginalità economica. Detta condizione sarebbe data dalla presenza dei seguenti elementi: la localizzazione territoriale dell'attività; le ridotte dimensioni del mercato servito; l'età del contribuente; la limitata dotazione di beni strumentali e/o l'obsolescenza dei beni medesimi; l'assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza); l'assenza di costi relativi a servizi;

- con riferimento all'indicatore "Valore aggiunto per addetto", soggetti che hanno alle dipendenze apprendisti, o per i quali si siano verificate prolungate assenze per malattia dei dipendenti (o di altri soggetti, compreso il titolare, che vengono con-

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

siderati nel denominatore dell'indice). Oppure esistenza di particolari componenti negative del reddito (quali perdite su crediti o minusvalenze particolarmente rilevanti) che abbiano inciso sensibilmente sul numeratore dell'indice contribuendo alla incoerenza da esso rilevata.

- con riferimento agli indicatori relativi al magazzino ("rotazione del magazzino" o "durata delle scorte"), esistenza di particolari situazioni di mercato o di gestione; ad esempio, l'incremento delle rimanenze finali potrebbe scaturire da approvvigionamenti particolarmente consistenti, debitamente documentati, effettuati nel corso dell'anno, in vista di un rialzo dei prezzi delle materie prime o delle merci trattate.

Cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore

Come già chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, l'art. 10, comma 4, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall'art. 1, comma 16, della Legge Finanziaria 2007, stabilisce che l'accertamento sulla base degli studi di settore si rende comunque applicabile:

- in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- ovvero quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Tale previsione, che si applica dal periodo d'imposta 2006, è stata introdotta, afferma l'Agenzia, al fine di evitare che mediante operazioni, quali chiusura e riapertura dell'attività da parte del medesimo soggetto o continuazione dell'attività da parte di terzi, i contribuenti possano sottrarsi all'applicazione degli studi di settore, adducendo come causa di esclusione il fatto che il periodo d'imposta è inferiore ai 12 mesi.

Nella circolare in esame viene specificato che la cessazione ed il successivo inizio dell'attività non determinano causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore qualora ricorrano contestualmente i tre seguenti requisiti:

- 1) che l'attività iniziata venga svolta dallo stesso soggetto che precedentemente aveva cessato l'attività (l'amministrazione chiarisce che la disposizione non trova applicazione nei confronti delle società di persone, delle società di capitali e degli enti posti in liquidazione);

- 2) che l'attività venga nuovamente iniziata entro il termine di sei mesi dalla sua cessazione (il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a decorrere dalla data di chiusura dell'attività, risultante dalla comunicazione effettuata all'ufficio finanziario, considerando come mese intero le frazioni di esso pari o superiori a 15 giorni);

- 3) che l'attività presenti il carattere della "omogeneità" rispetto a quella preesistente (il requisito della omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore, ovvero i codici erano in origine afferenti a distinti studi di settore, e poi sono confluiti nel medesimo studio a seguito dell'evoluzione. Mentre, alcuna rilevanza hanno i seguenti elementi: differente localizzazione in cui l'attività viene esercitata, modifiche della struttura organizzativa, diverso numero di dipendenti).

La fattispecie della mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti si verifica, invece, quando l'attività presenta il carat-



Tributario

tere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, poiché viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi comunque "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le situazioni di inizio di attività derivanti da:

- acquisto o affitto d'azienda;
- successione o donazione d'azienda;
- operazioni di trasformazione;
- operazioni di scissione e fusione d'azienda.

L'amministrazione chiarisce che, nel caso di "mera prosecuzione" il contribuente che cessa non sarà assoggettato agli studi di settore, ma sarà comunque tenuto ad inviare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Da ultimo, viene affermato che nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 10 si realizzino nell'anno 2006, esse comportano l'assoggettabilità del contribuente agli studi di settore, poiché non può più considerarsi (già dal 2006) operativa la causa di esclusione relativa ad un periodo d'imposta inferiore ai 12 mesi.

Inibizione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146 del 1998, introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007, stabilisce che, nei confronti dei contribuenti che risultino "congrui" rispetto alle risultanze degli studi di settore (anche per adeguamento in dichiarazione), l'accertamento di tipo presuntivo possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000

Ici - Comunicazione eventi a decorrere dall'anno 2007 Comune di Milano

Il Comune di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha reintrodotta la dichiarazione Ici, da presentare, per gli eventi del 2007, nell'anno 2008.

Si segnala che, grazie all'utilizzo del flusso dati Modello Unico informatico notarile e dell'Anagrafe, non è obbligatorio presentare la dichiarazione Ici relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nell'anno 2006, per:

- i venditori;
- gli acquirenti. Se questi hanno diritto alla detrazione per abitazione principale, non vi è obbligo di presentare dichiarazio-

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Imposte dirette e indirette

euro.

Detta regola si applica già nel periodo d'imposta 2006, con riferimento all'applicazione degli indicatori di normalità economica.

L'Agenzia chiarisce che la previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia: se l'ammontare accertabile è superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva.

Viene inoltre precisato che la preclusione in esame opera solo se le informazioni indicate dal contribuente negli appositi modelli siano veritiere; nell'ipotesi in cui "risultino verificati (dunque non si richiede l'effettiva irrogazione della sanzione) i presupposti oggettivi per poter applicare la sanzione integrativa del 10 per cento, di cui ai commi da 25 a 27 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, il contribuente, se pur congruo non può avvalersi della disposizione sull'inibizione degli accertamenti presuntivi.

In base a detti commi, è stata aumentata del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni:

- di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

La predetta maggiorazione del 10 per cento si applica alla sanzione-base a condizione che il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi), la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto), la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive) accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, eccedano, rispettivamente, il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti.

Tributi locali

ne, qualora fissino la residenza anagrafica nell'immobile acquistato entro 90 giorni dalla data di acquisto (la residenza, se accolta, decorre dalla data di richiesta).

Rimane, comunque, obbligatoria la dichiarazione nelle seguenti ipotesi:

- acquirenti che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale e fissano la residenza anagrafica nell'immobile acquistato oltre i 90 giorni dalla data di acquisto;
- soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato sulla detrazione abitazione principale;
- soggetti che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura Docfa;
- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristiche del fabbricato (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;

TRIBUTARIO



Tributario

attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;

- nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;
- soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione per abitazione principale, delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 Dlgs n. 504/92.

La dichiarazione Ici per gli eventi dell'anno 2007 dovrà essere presentata nel 2008, secondo le indicazioni che verranno fornite dal ministero delle Finanze.

Approvazione del modello Ici Decreto ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2007 recante: "Approvazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dovuta per l'anno 2006 e delle relative istruzioni".

Come noto, la dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli esenti, deve essere presentata da chi è stato soggetto passivo, residente o non residente, nell'anno precedente.

Soggetti passivi sono i possessori di immobili situati in Italia a titolo di proprietà o di leasing o usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi anche se residenti all'estero.

Per gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario.

Sono soggetti passivi pro-quota tutti i contitolari che vantano su un medesimo immobile i diritti sopraelencati.

Tale principio si applica anche alla multiproprietà su un immobile, ad eccezione della multiproprietà di azioni di una società che possiede un immobile.

Si ricorda che il Comune di Milano ha reintrodotta, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la dichiarazione Ici, da presentare, per gli eventi 2007, nell'anno 2008 prevedendo una particolare disciplina.

Con il provvedimento in esame è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2006 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2006, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'anno 2006 deve essere redatta su stampato conforme al modello allegato al decreto in esame.

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

I modelli sono disponibili anche nel sito internet del ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche specificate nell'art. 5 del decreto in esame.

È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 del provvedimento di cui all'oggetto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto stesso.

È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata nei modi seguenti:

- mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, o
- tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione Ici 2006", a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Ici - Aliquote e detrazioni Comune di Milano Deliberazioni n. 13 e n. 15 del 7 e 29 marzo 2007

Il Comune di Milano ha approvato le deliberazioni di cui all'oggetto in materia di aliquote e detrazioni Ici.

Si riporta quanto segue.

Aliquote

L'aliquota ordinaria è stabilita nella misura del 5 per mille.

L'aliquota ridotta è stabilita nella misura del 4,7 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Tale aliquota si applica anche:

- alle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
- alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di pro-



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Tributi locali

TRIBUTARIO

prietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- alle unità immobiliari adibite ad abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;

Inoltre, è stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti contribuenti:

- soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili di interesse artistico-architettonico e su immobili residenziali inabitabili, purché siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale della sovrintendenza ai Beni ambientali e architettonici (L. 1089/39 e L. 490/99);

- proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall' "Accordo locale per la città di Milano" (art. 2, comma 3, L. 431/1998). È prevista la stessa aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili Aler oggetto di ristrutturazione edilizia nell'ambito del programma regionale per l'emergenza abitativa Dgr n. 7/1750.

È stata altresì prevista l'esenzione totale dell'imposta per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della Legge 9 del 2007.

La norma prevede la sospensione (per 8 o 18 mesi) dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra ubicazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Detrazioni

La detrazione per abitazione principale è di euro 104,00 (invariata rispetto al 2006).

La detrazione di 104,00 euro si applica anche:

- alle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai sensi dell'art. 8, c. 4, Dlgs 504/92;

- alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, ai sensi dell'art. 1, c. 4 ter, Dl 16/93;

- alle unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell'art. 3, c. 2, Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

La maggiore detrazione di euro 200,00 (detrazione aggiuntiva di 96,00 euro) è prevista per le abitazioni principali e per quelle concesse in godimento ai propri soci dalle cooperative a proprietà indivisa residenti nel Comune (come previsto dall'art. 4 comma 1 della Legge 24 ottobre 1996, n. 556) possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore Isee calcolato sulla base dei redditi

annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi euro 17.000,00.

La maggiore detrazione di euro 258,00 (detrazione aggiuntiva di 154,00 euro) è prevista per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari composti da sei o più persone, a condizione che il valore Isee calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi euro 30.000,00.

La maggiore detrazione di euro 258,00 (detrazione aggiuntiva di 154,00 euro) è prevista per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, purché i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell'anno 2006, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell'anno 2006, lavoratori con contratto di lavoro interinale o part-time, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che il valore Isee calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza non superi euro 17.000,00.

La maggiore detrazione di euro 150,00 (detrazione aggiuntiva di 46,00 euro) è prevista per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore Isee calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi euro 30.000,00.

Le maggiori detrazioni di euro 200,00, di euro 258,00 e di euro 150,00 sopra elencate sono escluse per:

a) i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione del box e della cantina di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali

b) tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall'Agenzia del territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La maggiore detrazione di euro 150,00 (detrazione aggiuntiva di 46,00 euro) è prevista per unità immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale, possedute da soggetti in situazioni di disagio economico-sociale, a condizione che il valore Isee calcolato sulla base dei redditi annuali dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno 2006 dai componenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non superi euro 30.000,00.



Tributario

Tale maggiore detrazione di euro 150,00 è esclusa per tutte le unità immobiliari classificate o classificabili dall'Agenzia del territorio nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Da quest'anno, i contribuenti in possesso di tutti i requisiti che intendono usufruire della maggiore detrazione devono rivolgersi ai Caf convenzionati, che offrono un servizio gratuito di assistenza e consulenza nella compilazione della dichiarazio-

Dichiarazione dei redditi Proroga Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 7 maggio 2007, recante: "Più tempo a contribuenti e professionisti per le dichiarazioni dei redditi".

Con il provvedimento in oggetto l'Agenzia delle Entrate precisa che contribuenti e professionisti avranno più tempo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Il governo si appresta a emanare un provvedimento che rimodula alcune scadenze e sposta in avanti il termine del 31 luglio per alcune categorie di contribuenti.

Inoltre, i Caf potranno prestare assistenza fino al 15 giugno. Il calendario delle scadenze, pertanto, subisce le seguenti variazioni: le persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione potranno procedere all'invio telematico del modello Unico entro il 25 settembre; tutti i soggetti Ires potranno effettuare l'invio telematico entro il 10 settembre.

Resta invariato il termine di presentazione per tutti gli altri contribuenti.

Nessuna modifica è intervenuta in merito alla scadenza per i versamenti del saldo e degli acconti.

La rimodulazione delle date è stata decisa tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori della fiscalità al tavolo tecnico istituito dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, Vincenzo Visco.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce che la rimodulazione di quest'anno delle scadenze resta comunque un fatto eccezionale e che l'obiettivo, come sottolineato nelle riunioni del tavolo tecnico, è quello di allineare l'Italia agli altri Paesi europei in materia di adempimenti, anticipando in tal senso il termine ultimo per l'invio delle dichiarazioni.

Di seguito il nuovo calendario delle scadenze:

15 giugno 2007 - È stato previsto un breve differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare l'assistenza fiscale mediante l'accettazione fino a tale data del

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Tributi locali

ne sostitutiva unica Isee e della comunicazione di maggiore detrazione, provvedendo anche al calcolo dell'imposta dovuta e alla stampa del bollettino di pagamento.

Sono esonerati da ulteriori comunicazioni i contribuenti che risultano aver già presentato comunicazione per usufruire della maggiore detrazione per gli anni precedenti e che possiedono, anche per l'anno 2007, tutti i requisiti richiesti. Per la verifica del valore Isee occorre rivolgersi ai Caf, che provvedono gratuitamente al calcolo.

Varie

modello 730.

2 luglio 2007 - Resta fissata al 2 luglio la scadenza per le persone fisiche non Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l'invio telematico.

31 luglio 2007 - Resta fissata al 31 luglio la scadenza per l'invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

10 settembre 2007 - Slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell'arco temporale tra il 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007.

25 settembre 2007 - Slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

Sanzioni Istituzione codici tributo Risoluzione n. 109 dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 109 datata 22 maggio 2007, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Come noto, l'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, consente ai contribuenti di sanare le irregolarità nella determinazione e



Tributario

nel pagamento dei tributi con il versamento di sanzioni ridotte, in aggiunta all'imposta e agli interessi.

Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.

Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"1989", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";

"1990", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";

"1991", denominato "Interessi sul ravvedimento - Iva";

"1992", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";

"1993", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";

"1994", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";

"1995", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";

- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attività e tributo";

- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "Ici ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell'ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attività e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Si precisa che le suddette nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta.

Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

► Codice alimentare **Pag. 63**

VARIE

► Diritto annuale camerale **Pag. 64**

► Novità dall'Unione europea **Pag. 64**

IN PRIMO PIANO

Codice alimentare

Con l'articolo 6 della legge 29 luglio 2003 n. 229 (Legge di semplificazione 2001) il Parlamento ha delegato al Governo il compito di predisporre un Codice alimentare.

La delega, da esercitarsi in tre anni, è stata successivamente prorogata di un altro anno dall'art. 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006 n. 228 (Milleproroghe 2006) e scade nel prossimo mese di settembre. ▼

L'esercizio della delega deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
- b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
- c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;
- d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelievamento dei campioni;
- e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
- f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e mer-

ceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio. In tale contesto, il ministero della Salute ha presentato il 31 maggio una prima proposta di Codice della sicurezza alimentare, mirato a riordinare la normativa igienico sanitaria e forse prodromico all'emanazione di un successivo Codice, quello agricolo, che sarà predisposto dal competente dicastero e che tratterà invece gli aspetti merceologici, le frodi alimentari, i controlli metrologici e di etichettatura e pubblicità, sempre attinenti al settore dell'alimentazione.

L'impegno del ministero della Salute, testimoniato dal sottosegretario Patta, è diretto a riunire in un solo testo le vigenti disposizioni di diritto alimentare, sotto il profilo sanitario, ed organizzato per abrogare nove regi decreti, cinquantaquattro leggi, quattro decreti legge, cinquantadue decreti legislativi, quaranta decreti del presidente della Repubblica, senza tener conto dei decreti ministeriali e delle ordinanze.

I punti di forza del provvedimento sono i seguenti:

- l'obbligo per le Regioni di conformarsi al provvedimento: tale obbligo ricompone alcune sbavature prodotte delle varie legislazioni regionali che non hanno tenuto nella dovuta considerazione i suggerimenti presentati dalle linee guida concordate dal ministero con la Conferenza Stato / Regioni;
- il rispetto della normativa igienico sanitaria anche da parte della produzione primaria;
- la razionalizzazione ed il coordinamento dei controlli: il primo aspetto si coniuga con il piano pluriennale dei controlli previsto nel documento; il secondo aspetto si chiarisce affermando che quando un'Autorità procede a valutazioni od accertamenti di carattere igienico sanitario è obbligata ad affidarli al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, che li effettua con proprio personale specializzato;
- la conversione automatica di ogni atto di autorizzazione, licenza o nulla osta, nella procedura di registrazione o di riconoscimento degli stabilimenti;
- le condizioni per le quali non si dà luogo all'attivazione del Sistema di allerta rapido;
- il divieto di comunicare informazioni fuorvianti, suscettibili di creare panico o allarmismo tra i consumatori.

Non mancano, tuttavia, alcuni aspetti critici che interessano i seguenti argomenti:

- nel documento non vengono citati i manuali di corretta prassi igienica che hanno funzionato molto bene, regolando i rapporti tra controllori e controllati sulla base del disposto "scrivi cosa fai e fa ciò che scrivi";
- non appare opportuno il pari trattamento tra prodotti che indicano la data di scadenza e quelli che riportano il meno impegnativo termine minimo di conservazione;
- sono state disposte nuove e più elevate sanzioni a carico di chi non indica al consumatore la vendita di prodotti scongelati e per la vendita di un prodotto sfuso quando è prescritto l'obbligo del loro pre confezionamento, con chiaro riferimento soprattutto alla vendita dei formaggi a pasta filata.

Si reputa opportuno sottolineare che la predisposizione del testo, suddiviso in 7 capi con 76 articoli e (ad oggi) 22 allegati, sarà ancora oggetto di approfondimenti e valutazioni sia da parte del ministero che delle Regioni e delle organizzazio-



Legale

ni di categoria. A tal fine sono stati preannunciati tavoli tecnici con le singole rappresentanza datoriali. Considerata la scadenza tecnica della delega, si evidenzia che, con ogni probabilità, il testo dell'emanando Codice sarà

Diritto annuale camerale

L'Unione del Commercio Turismo Servizi e Professioni porta a conoscenza delle associazioni interessate che nella Gazzetta ufficiale del 28/5/2007 n. 122, serie generale, è stato pubblicato il decreto 27 marzo 2007 del ministero dello Sviluppo economico, che individua le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l'anno in corso. Il testo del provvedimento è stato illustrato e trasmesso con circolare n. 6 della Direzione, inviata in data 12/4/2007 ed è consultabile al sito www.gazzettaufficiale.it. Si riserva inoltre di fornire ulteriori informazioni in merito all'argomento.

Novità dall'Unione europea

1. I titoli delle regolamentazioni tecniche

A partire da marzo 2007 i titoli dei progetti notificati a norma della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono più pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano

pronto per il prossimo mese di settembre ma dovrà ancora affrontare i tempi, certamente non brevi, della successiva approvazione parlamentare. Appare quindi probabile una ulteriore proroga dei termini per la sua approvazione.

Varie

Detti titoli saranno invece pubblicati, a cadenza settimanale, sul sito web Tris relativo alle regolamentazioni tecniche nazionali.

La direttiva 98/34/Ce (ex 83/189/Cee) prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali.

Tale procedura si propone di garantire trasparenza e controllo su queste regolamentazioni.

Poiché queste ultime potrebbero dare origine a barriere ingiustificate tra i diversi Stati membri, la loro notifica in fase di progetto e il successivo esame con conseguente valutazione del contenuto contribuiscono a diminuire tale rischio.

Si rileva infine che è allo studio della Commissione europea la modifica della direttiva 98/34/Ce al fine di estendere la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai servizi diversi dai servizi della società dell'informazione.

2. Ultima pubblicazione di documenti Com diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottate dalla Commissione:

all'interno della Guue serie C78 dello scorso 11 aprile 2007 si rinvia la cronistoria per l'anno 2006 delle citate pubblicazioni.



Formazione

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

► ForTe – Finanziamenti per la formazione aziendale. **Pag. 65**

IN PRIMO PIANO

ForTe Finanziamenti per la formazione aziendale

Sta per essere pubblicato il nuovo avviso del Fondo interprofessionale ForTe (Avviso 1/07) attraverso il quale verranno finanziati i Piani formativi aziendali e settoriali rivolti al personale dipendente.

ForTe, con questo bando, assegna risorse per un valore complessivo di circa 55 milioni di euro, di cui 35 milioni circa saranno destinati al comparto commercio-turismo-servizi, cioè alle imprese del terziario. ▼

Il requisito per accedere a questa opportunità di finanziamento è l'adesione da parte dell'impresa al Fondo ForTe attraverso la compilazione del Modello DM 10/2 con l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fite" (Fite è l'acronimo di riferimento per ForTe).

Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito al Fondo potrà farlo entro il corrente mese o comunque contestualmente alla presentazione dei Piani ai quali dovrà essere allegata copia del DM 10/2 da cui si evince l'adesione.

Il contributo di ForTe concesso a favore della singola azienda non può superare l'importo di 300.000,00 euro, fermo restando il rispetto del parametro massimo riferito al costo ora/allievo di 24,00 euro.

Le imprese interessate potranno accedere a ForTe in qualità di soggetti presentatori, richiedendo direttamente il contributo e gestendo conseguentemente gli aspetti amministrativi legati alla rendicontazione del piano formativo aziendale; in alternativa le aziende potranno aderire ad un piano settoriale o territoriale delegando la presentazione del proprio progetto ad un'organizzazione costituente il Fondo (ad es. l'Ascom) o all'Ente Bilaterale. In questo caso l'attività di gestione e rendi-

contazione sarà a carico della struttura formativa accreditata che sarà individuata dal soggetto presentatore.

In entrambi i casi le imprese beneficiarie non potranno partecipare a più di tre piani formativi.

Le imprese interessate dovranno pertanto procedere alla pianificazione delle attività individuando gli interventi che intendono realizzare, la durata dei corsi e i dipendenti da coinvolgere.

Rispetto a quest'ultimo punto si precisa inoltre che è richiesto ai datori di lavoro un cofinanziamento aziendale obbligatorio che potrà essere espresso con il costo del lavoro dei dipendenti coinvolti in formazione; in tal senso le attività formative dovranno svolgersi in coincidenza con l'orario di lavoro.

Il cofinanziamento obbligatorio ammonta per le Pmi (1) al 30% sul costo complessivo del piano formativo, mentre per le grandi Imprese è del 50%, come stabilito dal Regolamento Ce n. 68/2001 e successive modifiche e integrazioni. (2)

Queste percentuali si riferiscono ad imprese localizzate in Lombardia.

È inoltre prevista la possibilità per l'impresa di contribuire finanziariamente attraverso un contributo privato aggiuntivo oltre a quello obbligatorio, non calcolato sul costo del lavoro; l'eventuale cofinanziamento privato aggiuntivo costituirà criterio di premialità in fase di valutazione dei piani.

La realizzazione dei piani formativi potrà essere affidata a:

- Strutture interne alle imprese, se esistenti
- Strutture in possesso dell'accreditamento regionale o della certificazione qualità (Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37); Inoltre, se le attività di formazione, per il loro contenuto specialistico, richiedono l'intervento di società di consulenza, questo è previsto entro il limite massimo di un costo pari al 30% del contributo erogato da ForTe.

I piani formativi dovranno essere obbligatoriamente corredati da un accordo sindacale che potrà essere stipulato dall'impresa con le organizzazioni sindacali a livello aziendale (in presenza di Rsu), oppure su base provinciale, regionale o nazionale in funzione della localizzazione delle sedi di provenienza dei lavoratori coinvolti in formazione.


Le imprese interessate a richiedere contributi a ForTe dovranno inoltre dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.

Al fine di poter accedere a questa opportunità di finanziamento le aziende dovranno procedere alla definizione dei propri piani formativi e raccogliere tutte le informazioni necessarie per la compilazione della modulistica (disponibile sul sito www.fondoforte.it) che dovrà essere presentata a ForTe entro il 15 novembre 2007.

Le attività previste nel piano dovranno concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

La Direzione Formazione e Studi (Tel. 02.76.39.28.17) è a disposizione delle imprese associate sia per fornire assistenza sulle modalità di presentazione dei piani sia per organizzare le risposte formative più adeguate alle esigenze aziendali.

(1) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita Pmi) è costitui-



Formazione

ta da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. Devono essere inoltre in possesso del requisito di indipendenza, cioè il capitale o i diritti di voto delle imprese non devono essere

detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.

(2) La normativa comunitaria di riferimento prevede in alternativa la possibilità di ricorrere al regime "de minimis" che prevede un cofinanziamento aziendale del 20% sul costo complessivo del piano (Reg. Ce n. 69/2001).

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge regionale 36/88 "Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive" - Scadenza ad esaurimento fondi. **Pag. 67**

FINANZIAMENTI

- ▶ Voucher per l'accesso a servizi informativi, formativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal **Pag. 67**
- ▶ Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica - Scadenza ad esaurimento fondi **Pag. 67**
- ▶ Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000 "Incentivi a favore d'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego" **Pag. 68**
- ▶ Bando metano per autotrazione **Pag. 68**
- ▶ Incentivi per promuovere l'auto ecologica **Pag. 68**
- ▶ Bando per la sicurezza anticrimine . . . **Pag. 68**

IN PRIMO PIANO

Lr 36/88 "Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive" Scadenza ad esaurimento fondi

Attualmente attivo il Titolo IV della Lr 36/88 che prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi da Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia a imprese turistiche. ▼

Tre le tipologie di intervento proponibili: 1) Acquisto, costruzione, adattamento di immobili da destinarsi ad uso di albergo, motels, villaggi-albergo, etc.; 2) Acquisto, costruzione, adatta-

mento di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistico-ricettiva; 3) Acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione delle strutture turistiche. Possono usufruirne piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari o gestori dei beni oggetto degli interventi.

Finanziamenti

Voucher per l'accesso a servizi informativi, formativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal Scadenza 31 ottobre 2007

La Camera di commercio di Milano ha stanziato 80.000 euro di contributi per promuovere una maggiore attenzione agli aspetti della sicurezza e qualità dei prodotti posti in commercio favorendo il ricorso ai servizi di organismi notificati e laboratori specializzati con accreditamento Sinal. L'iniziativa è rivolta alle micro Pmi di produzione/assemblaggio/commercializzazione della provincia di Milano che intendono accedere ai differenti servizi degli organismi notificati e Laboratori specializzati con accreditamento Sinal per verificare la sicurezza e/o qualità dei prodotti commercializzati nei settori elettrico, elettronico, tessile, delle calzature, dei giocattoli, dei dispositivi di protezione individuale di prima categoria e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Sono interventi ammissibili: formazione per il personale su settori specifici quali le direttive Raee e Rhos, Atex, etc.; informazione sulla ai prodotti marcati Ce in fase di importazione; prove di conformità/composizione sui prodotti. Il voucher da spendibile presso gli organismi/laboratori potrà raggiungere un massimo di 3.000€, quale contributo pari al 50% delle spese ammesse.

Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica Scadenza ad esaurimento fondi

Il ministero dell'Ambiente, congiuntamente con Mcc spa ha emanato un bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica tramite age-

BANDI E FINANZIAMENTI



volazioni alle piccole e medie imprese. Il bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti: 1) impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp; 2) impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp; 3) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine. Sono incentivati gli impianti che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati di superficie lorda compresa tra 50 e 500 m², equivalenti a 35 e 350 kW; 4) impianto termico a cippato o pellets da biomasse, per la produzione di calore, di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW. Le domande potranno essere inviate a Mcc a partire dal 26/2/2007.

Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000 Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego Scadenza ad esaurimento fondi

Il decreto legislativo 185 del 21/4/2000 favorisce lo sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del decreto) e dell'autoimpiego (Titolo II del decreto) nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Sono 4 le misure di intervento per l'autoimprenditorialità: 1) produzione di beni e servizi alle imprese; 2) fornitura di servizi; 3) subentro in agricoltura; 4) cooperative sociali; sono 3 le misure di intervento per l'autoimpiego: 1) lavoro autonomo; 2) microimpresa; 3) franchising. Possono concorrere agli incentivi le persone fisiche e giuridiche variamente identificate dalle 7 misure, localizzate nei territori dei nuovi obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c (Trattato Ce), e nelle aree svantaggiate di cui al Dm n. 138 del 14/3/1995. Gli incentivi, gestiti da Sviluppo Italia spa, possono essere: contributi a fondo perduto e mutui agevolati; contributi a fondo perduto in conto gestione; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti; attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali.

Bando metano per autotrazione Scadenza ad esaurimento fondi

Publicato il bando regionale a sostegno dello sviluppo delle reti di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pubblico, ai sensi della Lr n. 24/2004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti". Possono partecipare al bando enti pubblici e impre-


se commerciali intenzionati a realizzare impianti di distribuzione ad uso pubblico del metano per autotrazione che effettuano spese di acquisto e installazione di serbatoio criogenico per impianti a biogas; di acquisto ed installazione di apparecchiature di misura, di erogazione, di unità di compressione di miscelazione con altri gas (idrogeno ecc.) di unità di vaporizzazione in pressione e apparecchiature di asservimento relative all'impianto; di messa in sicurezza dell'impianto; etc. La dotazione finanziaria del bando assomma complessivamente a € 3.000.000,00 e l'entità massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile, con un limite massimo di 200.000€.

Incentivi per promuovere l'auto ecologica Scadenza ad esaurimento fondi

La Regione Lombardia stanZIA 5 milioni di euro di contributi per incentivare la creazione di un mercato reale dell'auto ecologica. Per i cittadini lombardi che acquisteranno un'auto nuova - a Gpl, metano, elettrica, ibrida o bifuel, attivando allo stesso tempo la rottamazione di una vettura diesel di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3, la Regione concede un contributo a fondo perduto di 2.000 euro. All'AcI, a cui è stata affidata la gestione del bando, dovranno essere presentate le richieste di contributo a fondo perduto di 2.000 euro, distribuiti fino ad esaurimento dei fondi, che, nel caso di richieste superiori alla disponibilità economica, potranno successivamente essere integrati da ulteriori stanziamenti.

Bando per la sicurezza anticrimine Scadenza il 28 settembre

Il Comune di Milano ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto e all'installazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000€. Possono accedere al bando le imprese operanti nel Comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all'ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di distribuzione carburante, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico. È prevista l'assegnazione di un contributo pari al 50% delle spese affrontate a partire dal 1° gennaio 2006, fino ad un limite 3.000€, per l'acquisto e installazione di beni e attrezzature di protezione attiva (telecamere) e passiva (caschetti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antifondamento, etc.) comprese le opere murarie necessarie all'installazione; di rilevazione incendi; di protezione merci e valori dai furti. Le domande dovranno essere presentate al Comune a partire dal 1° giugno 2007.



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2007

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Prova dell'esportazione - Nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2007. **Pag. 69**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane - prot. n. 1434 - Regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario **Pag. 70**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina. **Pag. 74**

IN PRIMO PIANO

Prova dell'esportazione Nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio

Premessa

Dal 1° luglio 2007 la prova dell'esportazione delle merci è costituita non più dal "visto uscire" sull'esemplare 3 del Dau, ma da un messaggio elettronico. Questa la principale novità contenuta nella nota dell'Agenzia delle Dogane n. 1434 del 3 maggio 2007 che precede l'avvio della prima fase del progetto comunitario Ecs, Export Control System, varato con il regolamento Ce n. 1875/2006. Il riconoscimento della non imponibilità delle operazioni di cessione all'esportazione (esportazione di beni fuori dal territorio della Ue) richiede prova dell'effettiva esportazione. ▶

Il Progetto Ecs (Export Control System) si articola in due fasi: La prima fase (Ecs Fase 1) ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati membri. Entro il 30 giugno 2007, gli Stati membri hanno iniziato ad operare in ambito Ecs - Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007.

La seconda fase (Ecs Fase 2) ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei predetti regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. Tutti gli Stati membri dovranno iniziare ad operare in ambito Ecs-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009. Ciò premesso, le operazioni interessate all'Ecs-Fase 1 sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del Dau scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Non sono incluse nell'Ecs-Fase 1 le esportazioni abbinata a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto l'appuramento del documento di esportazione Dau e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita.

In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del Dau, ma rispettivamente:

- dal documento di transito nel primo caso
- dal documento di accompagnamento accise (Daa) nel secondo caso.

L'avvio di questa fase prevede l'utilizzo di un nuovo documento denominato "Documento di accompagnamento di esportazione" (Dae). Il Dae scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del Dau e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita.

Tale documento è:

- emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria
- stampato direttamente dall'azienda sulla base dei messaggi scambiati telematicamente per quelle in procedura di domiciliazione.

Il sistema Ecs-Fase 1 reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire" sui documenti di accompagnamento:

la prova dell'uscita delle merci non è più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di uscita competente invia alla dogana di esportazione tramite il sistema Ecs e di cui l'operatore riceve



Commercio estero

certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione.

Annullamento operazione doganale di esportazione

L'art. 792 ter p.2 (Reg. Ce 2454/93 modificato dal Reg. Ce 1875/2006) prevede l'annullamento della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio di esportazione se, decorso un periodo di 90 giorni dalla data di svincolo della merce, tale

merce non lascia il territorio doganale della Comunità.

Il suddetto termine, che diventa di fatto operativo dal 1 luglio 2007 comporta, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all'ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza.

Legislazione nazionale

Agenzia delle Dogane Regolamento (Ce) n. 1875 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 Disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane del 3 maggio 2007. **Regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.**

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360 del 19.12.2006 è stato pubblicato il regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 recante disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario (adottato con regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio).

Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione del reg. (Ce) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato il Codice doganale comunitario (Cdc), introducendo nuove norme in materia di sicurezza.

In occasione dell'adozione del citato regolamento n. 648/2005, quest'area centrale ha emanato la nota prot. n. 1501/4200-9 dell'11 maggio 2005 chiarendo che le nuove misure sarebbero state attuate solo con l'entrata in vigore delle relative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamento n. 2454/1993.

Il regolamento n. 1875/2006 interviene sulle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamento n. 2454/93 (Dac), introducendo, con l'art. 1, nuovi articoli o modifiche a quelli esistenti nell'ottica di salvaguardia della sicurezza delle merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente,

con l'art. 2 talune disposizioni transitorie e, con l'art. 3, l'entrata in vigore delle diverse disposizioni (si evidenzia l'errore, già segnalato ai competenti servizi comunitari, costituito dalla presenza della parola "tranne" all'articolo 3, paragrafo 3). Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi in corrispondenza delle date indicate nel menzionato art. 3, si specifica che talune disposizioni del regolamento hanno ricaduta sull'organizzazione del lavoro delle amministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune del rischio o connesse allo scambio di dati).

Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche per l'attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni di maggior impatto previste dall'articolo 1 del citato Reg. (Ce) 1875/2006, efficaci dal 26 dicembre 2006, specificando in corrispondenza dei diversi istituti la portata e la ricaduta delle disposizioni.

1. Esportazione

In materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (Ce) 1875/2006, oltre a modificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica per l'applicazione del progetto comunitario Ecs (Export Control System) da parte degli Stati membri.

Il progetto Ecs si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicata agli Stati membri dalla Commissione europea, prevede quanto segue:

a) la prima fase (Ecs - Fase 1), ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati membri. La base giuridica è fornita dall'art. 182 ter, p. 2 del Reg. (Cee) 648/2005 e dagli artt. 792 e 796 bis a 796 quinquies del Reg. (Cee) 1875/2006.

Entro il 30 giugno 2007, gli Stati membri dovranno iniziare ad operare in ambito Ecs - Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007;

b) in seconda fase (Ecs - Fase 2) ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscite previste dalle norme di sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazio-



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

ni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica è fornita dagli artt. da 182 bis a 182 quinquies del Reg. (Cee) 648/2005 e dagli artt. da 842 bis a 842 sexies e dall'allegato 30 bis del Reg. (Cee) 1875/2006. Tutti gli Stati membri dovranno iniziare ad operare in ambito Ecs-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009.

È opportuno evidenziare che la stessa programmazione della Commissione europea offre agli Stati membri la facoltà di scegliere e pianificare autonomamente la data di avvio della Fase 2, che potrebbe quindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già a partire dal 1° luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al 30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici una graduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativi alla sicurezza.

Premesso quanto precisato alla lettera a), le operazioni interessate all'Ecs-Fase 1 sono, quindi, le esportazioni per la quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del Dau (Documento amministrativo unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Si chiarisce che non sono incluse nell'Ecs-Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 793 ter e 793 quater del Reg. (Cee) 2454/93, l'appuramento del documento di esportazione Dau e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del Dau, ma rispettivamente, dal documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise (Daa) nel secondo caso.

Le modifiche introdotte agli articoli da 791 a 795, disciplinano in parte la fase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema Ecs) ed in parte il regime in questione, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svolte con sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato.

Preliminarmente all'avvio del sistema Ecs in ambito nazionale verranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzioni operative.

Nel frattempo, si richiama l'attenzione sulle principali disposizioni in materia di esportazione già in vigore dal 26.12.2006.

a) Art. 201, p. 1, lett. b). Viene ribadito quanto già disposto all'art. 161 p. 5 del Reg. (Cee) 2913/92, circa la definizione di ufficio di esportazione. Infatti, l'ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata non è determinato dall'operatore a sua discrezione ma è quello espressamente individuato come "ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione salvo nei casi contemplato dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamente giustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 della Circ. 173/D del 2.7.1998), 791

(organizzazione amministrativa) e 794 (merce di valore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni).

b) Art. 792, p. 2. Viene consentito, in alternativa all'uso dell'esemplare 3 del Dau, l'uso di un documento specifico nel caso in cui la dichiarazione di esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico (Sistema Ecs). Viene inoltre anticipata la nozione di "Documento di accompagnamento di esportazione" (Dae) di cui agli allegati 45 quater e quinquies, esplicitata dall'articolo 796 bis. Il Dae scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del Dau e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita previste dall'art. 793 bis, p. 2.

Si precisa che il Documento di accompagnamento delle esportazioni di cui all'allegato 45 quater menzionato in corrispondenza dell'illustrazione dell'articolo 792, p. 2 sarà utilizzato dal momento in cui l'amministrazione doganale italiana inizierà ad operare nell'ambito del sistema Ecs fase 1.

Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall'operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria.

Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguenti situazioni:

- la dogana di esportazione non opera in ambito Ecs. In tal caso continuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzato l'esemplare 3 del Dau che sarà vistato sul retro dalla dogana di uscita;

- la dogana di esportazione opera in ambito Ecs e la dogana di uscita non opera in ambito Ecs. In tal caso, la dogana di esportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganale presentata dall'operatore, emette a seguito dell'accettazione della dichiarazione stessa il "Documento di accompagnamento esportazione" (Dae) e lo consegna all'interessato affinché scorti la merce sino all'uscita dal territorio comunitario. La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il "visto uscire" costituito dal timbro tondo doganale sul retro del Dae ai sensi dell'art. 793 bis, p2 quale prova dell'uscita dalla Comunità;

- la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambe in ambito Ecs. In tal caso tutta l'operazione si svolge tramite lo scambio elettronico dei dati e sono applicate le disposizioni previste dagli articoli da 796 a 796 sexies, comprese quelle relative ai messaggi elettronici di uscita della merce dal territorio comunitario. La procedura appena descritta è quella che sarà attuata, in piena operatività del sistema Ecs, a partire dal 1° luglio 2007 (o prima di tale data se i due uffici doganali operano già in ambito Ecs). In tal caso l'esemplare 3 del Dau non è più utilizzato ed al documento Dae, gestito completamente in ambito Ecs, vengono applicate le formalità, previste in materia di "visto uscire", dagli artt. 796 quinquies e 796 sexies;

c) Art. 792 ter, p. 2. Viene previsto l'annullamento della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio di esportazione se, se decorso un periodo di 90 giorni dalla data di svincolo



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Legislazione nazionale

della merce, tale merce non lascia il territorio doganale della Comunità.

Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio 2007 comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all'ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza;

d) Art. 793. Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica la precedente definizione di "ufficio di uscita" con l'introduzione di nuovi principi regolatori. Viene, infatti, introdotto un principio di carattere generale che individua quale dogana di uscita l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità. Costituiscono una deroga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

- per le merci trasportate mediante condotta e per l'energia elettrica, è considerato ufficio di uscita l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
- per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall'autorità postale, da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l'ufficio doganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso.

In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l'attenzione sul fatto che la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è ora prevista come deroga in presenza delle seguenti condizioni:

1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga non trova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quello oggetto del contratto (ad es. via camion);

2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente di voler ricorrere alla deroga.

Si fa presente che l'art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l'esemplare 3 del Dau o il Dae devono essere sempre presenti congiuntamente alle merci in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.

Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione che intendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentare l'esemplare 3 del Dau o il Dae insieme alle merci alla dogana di uscita anche se essa, per effetto delle regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna e non quella di effettiva uscita fisica delle merci.

Pertanto, nel caso in cui si chieda l'applicazione della deroga in esame, non sono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti della presentazione dell'esemplare 3 del Dau, per l'apposizione del visto uscire, e quello della presentazione della merce svincolata per l'esportazione in ottemperanza a quanto dispone l'art. 793 bis, p. 6. Pertanto, le procedure domiciliate consentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentare le merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall'obbligo generale di presentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità come espressamente

disposto dall'art. 279 del Reg. (Ce) 2454/93.

Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente il trattamento delle dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico Ecs, il ricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, in quanto nel caso in cui l'ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebbero accompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasporto unico a destinazione Paese terzo e non anche dall'espletamento 3 del Dau.

Appare opportuno richiamare l'attenzione degli operatori economici sul fatto che il sistema Ecs-Fase 1 reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire" sui documenti di accompagnamento: la prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo a parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di competente invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema Ecs (art. 796 quinquies) e di cui l'operatore riceverà certificazione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione (art. 796 sexies).

Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludono contratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quanto più possibile delle modalità operative connesse all'applicazione del criterio di carattere generale per l'individuazione della dogana di uscita, usufruendo quindi delle facilitazioni offerte dal sistema comunitario Ecs limitando il ricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p. 2, lett. b). Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini dell'applicazione corretta della deroga in questione accertandosi che:

- 1) vi sia esplicita richiesta da parte dell'operatore che ne giustifichi l'applicazione;
2. l'esemplare 3 del Dau sia presentato congiuntamente alle merci al fine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall'art. 796 bis, p. 6;
3. le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzo o la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso (aereo, nave, ferrovia, posta).

e) Art. 793 ter. Concerne l'esportazione abbinata a transito e riprende sostanzialmente, senza innovare la materia, l'ex art. 793, p. 6.

Si coglie, tuttavia, l'occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che le operazioni di esportazione abbinata a transito, come disciplinate da tale articolo, possono avvenire solo qualora l'ufficio di destinazione del transito è un ufficio doganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 793 ter, e, cioè, qualora l'ufficio di destinazione del transito (casella 53 del Dau) e l'ufficio di uscita dell'esportazione (casella 29 del Dau) non coincidono, ovvero nella casella 53 non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario, non è possibile fare ricorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuare distinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettive discipline.



Commercio estero

'Informatore

luglio/agosto 2007

Legislazione nazionale

II. Procedura di domiciliazione per l'esportazione

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (Ce) 1875/2006 alle pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario in materia di procedure domiciliate all'esportazione. L'art. 285 della Dac infatti, prevede una profonda innovazio-

ne nell'ambito delle procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione è tenuto, prima della partenza delle merci ad inviare una dichiarazione semplificata in sostituzione dell'attuale "preavviso", contenente almeno i dati elencati nell'allegato 30 bis al Regolamento in esame.

		Allegato I
Materia	Articoli modificati o introdotti nel regolamento 2454/93	Entrata in vigore
Custodia temporanea	da 186 a 187 bis	1° luglio 2009
Dichiarazione doganale di esportazione anticipata	da 592 bis a 592 octies	1° luglio 2009
Dichiarazione sommaria di entrata	da 181 ter a 184 septies, 212 p.1, 865 bis	1° luglio 2009
Dichiarazione sommaria di uscita	216, da 842 bis a 842 sexies	1° luglio 2009
Prescrizioni per le dichiarazioni sommarie in entrata ed in uscita	Allegato 30 bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
Esportazione: Ecs-Fase 1	201; da 791 a 793 quater, 796 a 796 sexies	26 dicembre 2006 (piena operatività dal 1.7.2007)
Ecs-Fase 2	787, 795	1° luglio 2009
Esportazione: documento di accompagnamento delle esportazioni	Allegato 45 quater di cui all'allegato IV recante modello di documento	26 dicembre 2006
Esportazione: elenco di articoli per le esportazioni	Allegato 45 quater di cui all'allegato V recante modello di elenco	26 dicembre 2006
Gestione del rischio	da 4 septies a 4 undecies	26 dicembre 2006
Operatore economico autorizzato (Aeo)	da 14 bis a 14 quinquies art. 14 ter p. 2 e 3	1° gennaio 2008 1° luglio 2009
Operatore economico autorizzato: domanda di certificato	Allegato 1 quater di cui all'allegato I al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
Operatore economico autorizzato: certificato	Allegato 1 quinquies di cui all'allegato II al regolamento recante fac-simile	1° gennaio 2008
Procedure semplificate	279, 285, 285 bis, 286, 287, 289, 367 e 368 261, 264, 270, 313 ter, 373, 454 bis 254, 260, 262, 266, 268, 271, 275, da 280 a 282, 285 ter, 288	26 dicembre 2006 1° gennaio 2008 1° luglio 2009
Procedure semplificate: dati richiesti per le procedure semplificate	Allegato 30 bis di cui all'allegato III	1° luglio 2009
Riesportazione	841 841 bis	26 dicembre 2006 1° luglio 2009
Scambio di dati tra le autorità doganali mediante tecnologie e le reti informatiche	4 quinquies e 4 sexies	26 dicembre 2006
Zona franca o deposito franco	806, 811 e 814	1° luglio 2009

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, di presentare la dichiarazione di esportazione completa in luogo della dichiarazione semplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione della dichiarazione complementare.

Occorre specificare che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo in questione, pur essendo entrate in vigore il 26.12.2006, diverranno obbligatorie a decorrere dal 1° luglio 2009, con l'entrata in vigore del menzionato allegato 30 bis, che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazioni sommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima del 1° luglio 2009, quindi, l'applicazione del paragrafo 1 dell'art. 285 delle Dac è facoltativa da parte degli Stati membri.

La norma costituisce per gli Stati membri la base giuridica per concedere ai propri operatori, beneficiari della procedura di domiciliatazione, la possibilità di avvalersi della semplificazione procedurale per il regime dell'esportazione fornita dal sistema

comunitario Ecs come precedentemente esposto.

Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1° luglio 2009 gli operatori beneficiari della procedura di domiciliatazione per il regime dell'esportazione dovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa in luogo dell'attuale preavviso.

Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce, qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana.

Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica delle disposizioni innovative recate dal menzionato Reg. (Ce) 1875/2006, si riporta, in allegato, un prospetto riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo, ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sono indicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore.

Si invitano codeste direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali problematiche operative.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro da Cina a Ucraina

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 452/2007 del Consiglio del 23 aprile 2007. Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica Popolare Cinese e dell'Ucraina.**

A. Procedimento

1. Misure provvisorie

1. Il 30 ottobre 2006, con regolamento (Ce) n. 1620/2006 ("regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ("i paesi interessati"). Tale regolamento è entrato in vigore il 1° novembre 2006.

2. Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze necessarie per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del PI ("periodo in esame").

2. Fase successiva della procedura

3. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si

Legislazione comunitaria

basava il regolamento provvisorio ("conclusioni provvisorie"). È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.

4. Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.


5. Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ("comunicazioni definitive"). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

B. Prodotto in esame e prodotto simile

1. Prodotto in esame

6. Si ricorda che, come indicato nel considerando 12 del regolamento provvisorio, i prodotti oggetto del provvedimento sono assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaforno, originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina ("il prodotto in esame").

7. Una delle parti ha sostenuto che le assi da stiro dotate di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante andrebbero escluse dal campo di applicazione delle misure poiché tali modelli



Commercio estero

sono venduto a un prezzo minimo al dettaglio di 200 eur, mentre il prezzo minimo al dettaglio di un asse da stiro è di 35 eur. È stato anche sostenuto che i modelli summenzionati sono spesso venduti al consumatore in un set che comprende il ferro da stiro, nel qual caso il prezzo medio al dettaglio è di circa 500 eur. Per quanto concerne il fattore prezzo si noti che i prezzi di per sé, e in particolare i prezzi al dettaglio, non sono un elemento di cui tener conto all'atto di valutare se due o più tipi di prodotto (modelli) debbano essere considerati quale prodotto unico ai fini di un procedimento antidumping. Sono


le caratteristiche fisiche di base e gli usi ad essere presi in considerazione e, a tal fine, tali tipi sono considerati simili a quelli sprovvisti di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante. Per quanto concerne le vendite al dettaglio di assi da stiro unitamente a ferri da stiro o ferri da stiro a vapore, l'inchiesta ha determinato che tale metodo di vendita al dettaglio è usato occasionalmente per tutti i diversi tipi di assi da stiro e che, in ogni caso, i prezzi diversi delle varie combinazioni non possono giustificare l'esclusione di un tipo di asse da stiro dalla definizione del prodotto di cui al presente procedimento.

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO



Economico

Indice

ECONOMIA

- ▶ Sintesi del documento di lavoro per l'elaborazione del Piano territoriale regionale **Pag. 77**

INDICATORI STATISTICI

- ▶ Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
- ▶ Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

Il Piano territoriale regionale

Il Piano territoriale regionale, in fase di avanzata elaborazione, coglie con grande capacità di analisi e sintesi i nodi principali dello sviluppo sostenibile, ponendo al centro delle strategie di sostegno alla competitività della Lombardia gli interventi sulla mobilità e la destinazione d'uso delle aree industriali dismesse.

La valorizzazione delle risorse ambientali e la soluzione del problema idrico, azioni necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, diventano parte integrante della strategia volta a rafforzare il sistema economico lombardo e la sua capacità di attrarre funzioni e risorse di eccellenza. Gli investimenti nella realizzazione dei grandi centri commerciali pianificati non sono più considerati fattori di sviluppo sostenibile, quanto elementi di dispersione territoriale, che favoriscono la desertificazione commerciale. ▼

Introduzione

Nel mese di aprile 2007 è stato presentato il documento di lavoro per l'elaborazione del Piano territoriale regionale, che in relazione alla "Legge per il governo del territorio" indica i principali obiettivi di sviluppo socioeconomico del territorio regionale, definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio, costituisce il necessario quadro di riferimento per la valutazio-

ne di compatibilità degli atti di pianificazione dei comuni, delle province e di ogni altro ente dotato di competenze in materia.

Il quadro di riferimento propone una sintetica rassegna dei punti di forza e di debolezza che connotano il nostro sistema territoriale regionale e introduce alla riflessione su opportunità e minacce per lo sviluppo sostenibile.

L'identità economica, sociale, culturale e ambientale della Lombardia, i suoi fattori di criticità, le sue opportunità di crescita sono materia preziosa di riflessione per l'attività di rappresentanza sindacale del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni, che l'Unione CTSP svolge nella relazione sistematica con le amministrazioni municipali.

L'incipit del Ptr non nasconde le difficoltà che possono indebolire la competitività della nostra Regione rispetto alle altre grandi regioni europee, ma nello stesso tempo lascia intravedere le possibili soluzioni ed iniziative, enfatizzando la responsabilità dei soggetti che hanno il compito di pianificare il territorio.

Punti di forza

- La Lombardia è regione di cerniera tra il nord e il sud Europa, dispone di un sistema aeroportuale articolato, di un Hub intercontinentale, che presenta importanti margini di miglioramento; il suo sistema ferroviario regionale, in via di completamento, potrà garantire un contributo decisivo alla domanda di mobilità interna.


- L'area metropolitana milanese assume importanza su scala mondiale per la rete di servizi rari e di livello internazionale, il suo sistema fieristico tra i maggiori d'Europa, il suo polo finanziario.

- La presenza di un elevato numero di piccole-medie imprese vitali distribuite sul territorio, costituisce l'ossatura del sistema economico lombardo che più facilmente si presta, in una logica di sistema, ad affrontare i cambiamenti del mercato e delle forme di lavoro. La Lombardia detiene la leadership in alcuni importanti settori economici (design, moda, mobile).

? Innovazione e R&D: il sistema universitario è diffuso, mostra punti di elevata qualità, anche nelle sedi esterne al capoluogo, ha punti di eccellenza distribuiti sul territorio legati alle imprese e centri ricerca all'avanguardia, il capitale umano è ricco di professionalità, competenze e capacità a vari livelli, la produzione culturale, editoriale, teatrale, televisiva si distingue per la sua vivacità.

- Il sistema insediativo locale è multipolare, capoluoghi di provincia, città medie, molti poli minori, che svolgono un importante ruolo di servizio alle aree periferiche e possiedono rilevanti beni storici, artistici, paesaggistici, culturali, ambientali.

- Il sistema agro-forestale lombardo è competitivo nel contesto italiano e internazionale, sia a livello di redditività che di eccellenza e qualità delle produzioni, costituisce inoltre il traino per una robusta filiera agro-alimentare, è funzionale alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio; i parchi e le aree protette regionali e nazionali occupano una consistente porzione del territorio regionale e costituiscono un sicuro presidio per la qualità ambientale della regione; la Lombardia presenta un sistema montano articolato e ricco di risorse e di opportunità.



Economico

L'Informatore

luglio/agosto 2007

Economia

Debolezze

- Il sistema di collegamento con l'Europa e il Mediterraneo è ancora incompleto e sconta ritardi nella realizzazione degli interventi già programmati; il trasporto su strada prevale su altre modalità di movimentazione delle merci a causa della diffusione della piccola industria e di un sistema logistico inadeguato; permangono squilibri territoriali della periferia e delle aree rurali con un'accessibilità minore ai mercati e ai servizi, per contro nelle aree di maggiore attrattività per dotazione di servizi e funzioni i rilevanti fenomeni di congestione costituiscono una forma di limitazione dell'accessibilità.

? La dimensione medio piccola delle imprese subordina la loro competitività alla capacità di fare sistema per evitare la polverizzazione delle risorse occorrenti per competere (know how, R&D, disponibilità finanziarie, accesso a finanziamenti, etc.), in particolare si rivela scarsa la propensione del settore manifatturiero a investire nella ricerca avanzata.

- La multipolarità del sistema insediativo purtroppo è accompagnata da una diffusione urbana a volte caotica, dalla preferenza per abitazioni mono-bifamiliari, che comporta un forte consumo di suolo agricolo spesso di pregio, provoca criticità nella fornitura di servizi, aggrava la mobilità in quanto rende indispensabile l'uso dell'automobile per gli spostamenti.

- Dispersione territoriale dei grandi centri commerciali, che alimentano un forte traffico automobilistico e favoriscono la desertificazione commerciale (e la perdita di identità) dei centri medio-piccoli, riducendo così la grande ricchezza urbana della regione.

- Ambiente: la mancanza di un sistema completo e efficiente di depurazione delle acque su tutto il territorio regionale non consente una gestione ottimale del ciclo dell'acqua; le caratteristiche morfologiche e climatiche della pianura padana non favoriscono la riduzione del carico inquinante in atmosfera, cui si aggiunge la diffusione delle fonti inquinanti legate al sistema produttivo e alla mobilità.

Le prospettive

Il Piano territoriale regionale si pone come obiettivi prioritari di rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, di riequilibrare il territorio lombardo, di proteggere e valorizzare le risorse della Regione.

Nel prepararsi ad elaborare la strategia opportuna per conseguire queste finalità la Regione avvia la riflessione sul tema evidenziando le opportunità e le minacce che devono essere considerate per progettare linee di intervento efficaci.

In sintonia con quanto emerso nell'analisi dei punti di forza e di debolezza l'obiettivo della competitività viene associato in primo luogo al miglioramento del sistema complessivo della mobilità.

Valenza assolutamente positiva assume il completamento del sistema ferroviario regionale, integrato da idonei servizi pubblici su gomma e da nuove stazioni "di campagna" attrezzate con grandi parcheggi, perché può consentire l'attenuazio-

ne del monocentrismo regionale incentrato su Milano.

Un altro ambito tematico di grande importanza è certamente rappresentato dalle aree disponibili per riqualificare il tessuto urbano, gli spazi liberati dall'industria che per dimensione e localizzazione possono essere destinati a funzioni di alto livello per la rinascita dei centri urbani maggiori.

La vocazione del territorio a recepire investimenti che migliorino la dotazione di capitale e tecnologia si sposa poi con l'attrattività dal punto di vista lavorativo della Lombardia, che contribuisce a mantenere il ricambio generazionale a livelli complessivamente positivi e a contrastare l'invecchiamento della popolazione, se accompagnata da azioni e misure che favoriscano l'integrazione.

Infine costituisce risorsa fondamentale per la Regione il sistema di parchi e aree protette, il fitto reticolo idrografico, veri e propri fattori di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, che sostengono l'attrattività turistica della nostra Regione e favoriscono l'insediamento di funzioni di eccellenza, particolarmente sensibili alla qualità della vita e dei luoghi dell'abitare.

Le opportunità rappresentate dagli investimenti nel sistema della mobilità, dalla disponibilità di aree industriali dismesse e dalle risorse naturali possono essere compromesse da una programmazione regionale, che non affronti con la dovuta efficacia le situazioni critiche.

Le principali minacce alla sostenibilità della crescita economica si possono così riassumere:

- Inadeguata soluzione dei collegamenti di Malpensa con il sistema ferroviario nazionale, che rischia di comprometterne la funzionalità di questo Hub con pesanti riflessi negativi per la regione che verrebbe così a trovarsi alla periferia del sistema di trasporto aereo e non su uno dei nodi


- Ritardo nel sistema di adduzione ferroviaria ai nuovi valichi alpini, che può impedire l'alleggerimento del traffico su gomma a beneficio di quello su rotaia.

- Eccessiva concentrazione geografica, perché si determinano pressioni localizzative in alcuni ambiti trainanti dell'economia regionale (Brescia e Milano stessa), mentre i processi di trasformazione in atto nel settore produttivo e terziario stimolano la domanda di suolo con negative ripercussioni sull'ambiente e il paesaggio.

- Eccessiva crescita della domanda di mobilità verso i centri principali a causa dello spostamento in aree di cintura urbana, sia per problemi di costi e sia per qualità della vita.

- In relazione alle risorse idriche di qualità, inquinamento delle falde, gestione non integrata dell'utilizzo, inefficienze del sistema non consentono di garantire una disponibilità adeguata delle risorse ai cittadini, alle imprese e al sostegno degli ecosistemi.

- Molteplici situazioni di rischio idrogeologico, idraulico e sismico in ampie parti del territorio rendono indispensabili l'adozione di misure preventive che possano scongiurare situazioni di emergenza.



Economico

'Informatore

luglio/agosto 2007
Indicatori statistici


ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Giugno 2003	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05



Economico

'Informatore

luglio/agosto 2007
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8